SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma **Anno 137° — Numero 212**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 10 settembre 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La Gazzetta Ufficiale, *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Cervino . . . Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di San Potito Sannitico. Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Monfumo . . Pag. 5

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

DECRETO 3 settembre 1996.

Sostituzione del commissario della S.p.a. Annovati, in amministrazione straordinaria . . . . Pag. 5

DECRETO 3 settembre 1996.

Revoca dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa della S.r.l. Energy Saving Company . . . . . Pag. 6

DECRETO 3 settembre 1996.

Revoca dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa della S.r.l. C.M.A. - Costruzioni montaggi Agordina. Pag. 6

Ministero del tesoro

DECRETO 3 settembre 1996.

Emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore, a tasso d'interesse variabile, di durata decennale, con godimento 1° gennaio 1996, da assegnare per l'estinzione di crediti per IVA relativi al periodo d'imposta 1992, ai sensi dell'art. 3-*bis* del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito nella legge 8 agosto 1995, n. 349 . . . . Pag. 7

DECRETO 6 settembre 1996.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno, centottantadue e trecentosessantaquattro giorni relativi all'emissione del 30 agosto 1996. . . . Pag. 39

DECRETO 6 settembre 1996.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni . . . . Pag. 39

DECRETO 6 settembre 1996.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centosettantanove giorni . . . . Pag. 40

DECRETO 6 settembre 1996.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantaquattro giorni. . . . . Pag. 40

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DELIBERAZIONE 26 giugno 1996.

Revoca del finanziamento regolato con la convenzione n. 156/87 concernente la realizzazione del piano di sviluppo socio economico della comunità montana Alto e Medio Sele Pag. 41

DELIBERAZIONE 26 giugno 1996.

Revoca del finanziamento regolato con la convenzione n. 356/87 concernente la realizzazione dell'aggiornamento del piano di sviluppo socio economico della comunità montana Sub Appennino Dauno meridionale . . . . Pag. 42

DELIBERAZIONE 26 giugno 1996.

Revoca del finanziamento regolato con la convenzione n. 118/88 concernente la realizzazione del piano di riqualificazione e valorizzazione dei territori meridionali dei comuni di Barano d'Ischia e di Serrara Fontana . . . . Pag. 43

DELIBERAZIONE 26 giugno 1996.

Revoca del finanziamento regolato con la convenzione n. 836/87 concernente la realizzazione della progettazione esecutiva dell'invaso Rincione sul torrente omonimo. . . . . . . Pag. 43

DELIBERAZIONE 26 giugno 1996.

Revoca del finanziamento regolato con la convenzione n. 224/88 concernente la realizzazione dello studio e della progettazione di massima del piano del traffico della città di Quartu Sant'Elena. Pag. 44

DELIBERAZIONE 26 giugno 1996.

Revoca del finanziamento regolato con la convenzione n. 110/88 concernente la realizzazione della progettazione esecutiva dell'ampliamento dell'aeroporto di Tortolì . . . . Pag. 45

DELIBERAZIONE 26 giugno 1996.

Revoca dei finanziamenti regolati con le convenzioni n. 530/87 e n. 533/87 concernenti l'elaborazione del progetto preliminare, studi ed indagini per la realizzazione degli invasi a servizio dello schema idrico Sulcis sud e Sulcis nord . . . . Pag. 45

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Regione Toscana

ORDINANZA 13 agosto 1996.

Intervento n. 25. Torrente Cardoso e torrente Serra. Interventi di rimodellamento alveo, parte alta, ed eliminazione ostacoli. Primo stralcio. Affidamento lavori. (Ordinanza n. 34). Pag. 46

ORDINANZA 13 agosto 1996.

Piano degli interventi. Progetto n. 45. Rimozione dei tronchi di albero nei fiumi e sui versanti bacino fiume Versilia. Presa d'atto. (Ordinanza n. 35) . . . . Pag. 48

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 1° luglio 1996, n. 347, coordinato con la legge di conversione 8 agosto 1996, n. 426, recante: «Differimento di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri e norme relative ad impegni internazionali ed alla cooperazione allo sviluppo» . . . . Pag. 49

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero del tesoro:

Cambi di riferimento del 9 settembre 1996 rilevati a titolo indicativo, ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312. Pag. 52

Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 agosto 1996 . . . . Pag. 53

Ministero della sanità: Nuova autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «ATROVENT UDV» . . . . Pag. 53

Università di Verona: Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento. Pag. 53

Università di Torino: Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento. Pag. 53

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Nuove autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 162 del 12 luglio 1996) . . . . Pag. 54

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Modificazioni ad autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 192 del 17 agosto 1996) . . . . Pag. 54

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Modificazioni ad autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 192 del 17 agosto 1996) . . . . Pag. 54

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Modificazioni ad autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 192 del 17 agosto 1996) . . . . Pag. 55

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 1996 recante: «Autorizzazione del Governo alla sottoscrizione — ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993 — del testo dell'accordo successivo concernente il personale delle accademie e dei conservatori di musica, concordato — in attuazione dell'art. 30 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale della "scuola" sottoscritto in data 4 agosto 1995 — il 19 aprile 1996 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e le organizzazioni sindacali di categoria CGIL/SNS, CISL/SISM, CISL/SINASCEL, UIL/SCUOLA e UNAMS». (Provvedimento pubblicato nel supplemento ordinario n. 137 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 190 del 14 agosto 1996) . . . . Pag. 55

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Cervino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 21 novembre 1993 sono stati eletti il consiglio comunale di Cervino (Caserta) ed il sindaco nella persona del dott. Antonio Salerno;

Considerato che, in data 5 giugno 1996, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Cervino (Caserta) è sciolto.

Dato a Roma, addì 14 agosto 1996

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Cervino (Caserta) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 21 novembre 1993, con contestuale elezione del sindaco nella persona del dott. Antonio Salerno.

Il citato amministratore, in data 5 giugno 1996, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale alle dimissioni del sindaco conseguono la decadenza della giunta e lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cervino (Caserta).

Roma, 26 luglio 1996

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

96A5737

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di San Potito Sannitico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995 sono stati eletti il consiglio comunale di San Potito Sannitico (Caserta) ed il sindaco nella persona del sig. Marcellino Di Muccio;

Considerato che, in data 27 maggio 1996, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di San Potito Sannitico (Caserta) è sciolto.

Dato a Roma, addì 14 agosto 1996

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di San Potito Sannitico (Caserta) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Marcellino Di Muccio.

Il citato amministratore, in data 27 maggio 1996, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale alle dimissioni del sindaco conseguono la decadenza della giunta e lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Potito Sannitico (Caserta).

Roma, 26 luglio 1996

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

96A5738

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Monfumo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995 sono stati eletti il consiglio comunale di Monfumo (Treviso) ed il sindaco nella persona del rag. Claudio Faganello;

Considerato che, in data 27 maggio 1996, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Monfumo (Treviso) è sciolto.

Dato a Roma, addì 14 agosto 1996

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Monfumo (Treviso) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, con contestuale elezione del sindaco nella persona del rag. Claudio Faganello.

Il citato amministratore, in data 27 maggio 1996, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale alle dimissioni del sindaco conseguono la decadenza della giunta e lo scioglimento del consiglio comunale.

Nel caso di specie, a causa delle contestuali dimissioni presentate dagli assessori tutti, l'ente è stato posto in condizioni di impossibilità di funzionamento.

Il prefetto di Treviso, pertanto, allo scopo di assicurare la gestione dell'ente, ha disposto, ai sensi dell'art. 19 del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, n. 383, la nomina di un commissario prefettizio, nella persona del dott. Aldo Adinolfi, con i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta e al sindaco.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Monfumo (Treviso).

Roma, 26 luglio 1996

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

96A5739

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 3 settembre 1996.

Sostituzione del commissario della S.p.a. Annovati, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il proprio decreto emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 11 agosto 1994 con il quale è stata posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Annovati, ed è stato nominato commissario il dott. Carlo Robotti;

Considerata la necessità di procedere alla nomina di un nuovo commissario a seguito dell'avvenuto decesso del dott. Carlo Robotti;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Annovati, citata nelle premese è nominato commissario, in sostituzione del dott. Carlo Robotti, il dott. Marcello Tajani, nato a Pagani (Salerno) il 7 ottobre 1946.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 settembre 1996

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

p. *Il Ministro del tesoro*
CAVAZZUTI

96A5757

DECRETO 3 settembre 1996.

Revoca dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa della S.r.l. Energy Saving Company.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 5 settembre 1995 con cui è stata posta in amministrazione straordinaria la S.r.l. Energy Saving Company ed è stata disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per due anni;

Vista l'istanza presentata in data 6 giugno 1996 con la quale i commissari richiedono la revoca dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio per l'impresa predetta;

Visto il parere favorevole espresso su detta istanza dal comitato di sorveglianza di cui all'art. 1 della legge n. 95/1979;

Ravvisata l'opportunità di disporre la revoca suddetta, atteso che non ricorrono i presupposti per una utile prosecuzione dell'esercizio d'impresa;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Energy Saving Company è disposta la revoca dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa a far data dal presente decreto.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 settembre 1996

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

p. *Il Ministro del tesoro*
CAVAZZUTI

96A5758

DECRETO 3 settembre 1996.

Revoca dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa della S.r.l. C.M.A. - Costruzioni montaggi Agordina.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 5 settembre 1995 con cui è stata posta in amministrazione straordinaria la S.r.l. C.M.A. - Costruzioni montaggi Agordina ed è stata disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per due anni;

Vista l'istanza presentata in data 6 giugno 1996 con la quale i commissari richiedono la revoca dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio per l'impresa predetta;

Visto il parere favorevole espresso su detta istanza dal comitato di sorveglianza di cui all'art. 1 della legge n. 95/1979;

Ravvisata l'opportunità di disporre la revoca suddetta, atteso che non ricorrono i presupposti per una utile prosecuzione dell'esercizio d'impresa;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. C.M.A. - Costruzioni montaggi Agordina è disposta la revoca dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa a far data dal presente decreto.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 settembre 1996

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

p. *Il Ministro del tesoro*
CAVAZZUTI

96A5759

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 3 settembre 1996.

Emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore, a tasso d'interesse variabile, di durata decennale, con godimento 1° gennaio 1996, da assegnare per l'estinzione di crediti per IVA relativi al periodo d'imposta 1992, ai sensi dell'art. 3-*bis* del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito nella legge 8 agosto 1995, n. 349.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, tra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 551, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, nonché la legge 8 agosto 1996, n. 419, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio medesimo;

Visto il decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, recante disposizioni in materia tributaria, ed, in particolare, gli articoli 10 e 11, con cui sono state definite le modalità e le condizioni per l'estinzione dei crediti d'imposta mediante assegnazione di titoli di Stato;

Visto il decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1995, n. 349, recante, fra l'altro, disposizioni in materia tributaria, ed, in particolare, l'art. 3-*bis*, con cui si stabilisce che:

per l'estinzione dei crediti d'imposta sul valore aggiunto e relativi interessi, risultanti dalle dichiarazioni relative all'anno 1992 presentate dai soggetti di cui all'art. 11, comma 1, del citato decreto-legge n. 16 del 1993, non rimborsati mediante assegnazione di titoli di Stato alla data di entrata in vigore del suddetto decreto-legge n. 250 del 1995, il Ministero del tesoro è autorizzato ad emettere ulteriori titoli di Stato aventi libera circolazione;

il godimento dei titoli decorre dal 1° gennaio 1996;

la durata è pari a dieci anni;

l'importo massimo dell'emissione non può superare lire 400 miliardi;

con decreto del Ministro del tesoro sono stabilite le caratteristiche, le modalità e le procedure di assegnazione dei titoli stessi;

Visto il proprio decreto n. 594687 del 9 novembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 18 novembre 1995, come risulta modificato dal decreto ministeriale n. 787532 del 24 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 5 agosto 1996, con il quale, in applicazione dell'art. 3-*bis* del citato decreto-legge n. 250 del 1995, si è provveduto a fissare le caratteristiche dei titoli di cui alla norma stessa, stabilendo che ai soggetti creditori d'imposta verranno assegnati certificati di credito del Tesoro decennali, con godimento 1° gennaio 1996, a tasso d'interesse variabile, da determinarsi con le modalità di cui al decreto stesso, ed, in particolare, l'art. 2, ove si prevede, tra l'altro, che i certificati di credito verranno emessi per un importo corrispondente all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta risultante dagli elenchi dei contribuenti trasmessi dal Ministero delle finanze arrotondando, quando necessario, al milione superiore l'importo di ciascun credito;

Viste le lettere in data 9 e 28 agosto 1996 con le quali il Ministero delle finanze, in attuazione dell'art. 3-*bis* del citato decreto-legge n. 250 del 1995, ha trasmesso un apposito elenco, facente parte integrante del presente decreto, riguardante centotrentanove contribuenti, titolari di crediti per IVA relativi al periodo d'imposta 1992, per un totale di crediti ammessi al rimborso pari a L. 102.481.494.000, ed ha, inoltre, fatto presente che gli importi inclusi in detto elenco inferiori a lire cento milioni riguardano somme da rimborsare a titolo di interessi relativi a crediti di ammontare superiore a tale importo, già rimborsati dai competenti uffici IVA e per i quali i contribuenti hanno richiesto la sola liquidazione degli interessi;

Ritenuto che occorre procedere all'emissione di una prima tranche dei certificati di cui sopra, per l'importo, debitamente arrotondato, di complessive lire 102.552.000.000 e che contro il rilascio dei suddetti titoli di Stato verrà versato all'entrata del bilancio statale l'importo corrispondente ai crediti d'imposta ammessi a rimborso (L. 102.481.494.000), nonché l'importo di L. 70.506.000 pari alla differenza fra la suddetta somma e l'ammontare dei titoli emessi;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, e per le finalità di cui all'art. 3-*bis* del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito nella legge 8 agosto 1995, n. 349, è disposta l'emissione di una prima tranche di certificati di credito del Tesoro al portatore, per l'importo di nominali L. 102.552.000.000, alle seguenti condizioni:

durata: dieci anni;

godimento: 1° gennaio 1996;

prezzo d'emissione: alla pari;

rimborso: in unica soluzione, il 1° gennaio 2006;

tasso d'interesse semestrale: 5,50 per cento lordo relativamente alla prima cedola, di scadenza 1° luglio 1996; per le cedole successive, verrà determinato con le modalità di cui al decreto ministeriale del 9 novembre 1995, citato nelle premesse.

Art. 2.

I certificati di credito di cui al presente decreto hanno taglio unitario da lire un milione e sono rappresentati da titoli al portatore nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

Nelle more dell'allestimento dei titoli di cui al comma precedente, ciascuna tranche del prestito è rappresentata da un certificato globale provvisorio, al portatore, di valore pari all'importo nominale emesso, da custodire nei depositi della «gestione centralizzata» in essere presso la Banca d'Italia. I certificati provvisori non hanno circolazione al di fuori del sistema della «gestione centralizzata».

I titoli per i quali in sede di assegnazione non è stata richiesta la consegna materiale, e che quindi sono destinati alla custodia nei depositi della Banca d'Italia di cui al comma precedente, possono essere rappresentati, in tutto o in parte, da un unico certificato al portatore.

Ai sensi dei decreti ministeriali 27 maggio 1993 e 5 gennaio 1995, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 4 giugno 1993 e n. 10 del 13 gennaio 1995, ciascun depositante dei titoli immessi nel sistema centralizzato di cui ai commi precedenti può chiedere alla Banca d'Italia il ritiro, in tutto o in parte, dei titoli di propria pertinenza. Ove la richiesta di ritiro non possa essere immediatamente soddisfatta con i quantitativi disponibili nella «gestione centralizzata», la consegna avverrà nei tempi tecnici necessari per l'allestimento e la spedizione dei titoli stessi, previo frazionamento del certificato di cui al comma precedente. Le relative spese saranno a carico del richiedente.

Non sono ammesse operazioni di riunione né di divisione dei titoli al portatore, né di tramutamento in nominativi.

Art. 3.

Nei casi in cui l'ammontare complessivo del credito d'imposta e dei relativi interessi riconosciuto ai singoli creditori d'imposta non consenta l'assegnazione dei certificati, di cui al presente decreto, per pari capitale nominale, il predetto ammontare verrà arrotondato per eccesso al milione superiore, e per tale importo arrotondato si procederà all'assegnazione dei certificati stessi; l'importo corrispondente alla differenza tra l'ammontare dei titoli in tal modo assegnati e quello del credito complessivo dovrà essere versato dai soggetti creditori in contanti, senza pagamento di dietimi di interesse.

Il versamento dovrà essere effettuato presso le filiali della Banca d'Italia che provvederanno alla costituzione dei depositi di cui al successivo art. 7, contestualmente all'apertura dei depositi medesimi.

Sotto la stessa data la Banca d'Italia, a sua volta, provvederà a riversare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma le suddette somme introitate.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma emetterà quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 4.

Art. 4.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai certificati emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e, fino a quando compatibili, quelle di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759.

Ai fini fiscali i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno. All'atto dell'assegnazione verranno corrisposti agli aventi diritto gli interessi relativi alle cedole scadute.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia, tenendo conto delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 239 del 1996; in applicazione dell'art. 12, primo comma, lettera *a)*, del medesimo decreto legislativo, gli interessi semestrali relativi alle prime due cedole dei certificati di credito verranno corrisposti al netto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al citato decreto-legge n. 556 del 1986.

La Banca d'Italia provvederà ai suddetti pagamenti arrotondando, se necessario, alle 5 lire più vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi, l'importo della cedola relativa al taglio minimo da lire un milione.

Il valore delle cedole appartenenti agli altri tagli verrà determinato per moltiplicazione sulla base dell'importo della cedola afferente al suddetto taglio minimo.

Le cedole d'interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° gennaio 2006.

Art. 7.

Presso le filiali della Banca d'Italia territorialmente competenti verranno aperti conti di deposito accentrato in titoli a nome degli enti creditizi, direttamente creditori o mandatari dei creditori, indicati nell'elenco allegato al presente decreto e per gli importi rispettivamente attribuiti. In detti depositi verranno versati i certificati di cui al precedente art. 1.

Art. 8.

Alla Banca d'Italia è affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonchè ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati dalla convenzione stipulata in data 8 agosto 1994.

I certificati provvisori di cui al secondo comma del precedente art. 2 saranno consegnati all'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Servizio cassa centrale.

La consegna dei certificati di credito definitivi alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del Magazzino tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Ultimate le operazioni di consegna dei titoli definitivi, la Banca d'Italia provvederà alla restituzione, previo annullamento, dei certificati provvisori di cui al secondo comma del precedente art. 2.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355, e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 9.

I certificati di credito sono stampati su carta filigranata recante nel corpo del titolo la riproduzione dell'autoritratto di Tiziano e, sulle cedole, la riproduzione del volto della Flora, tratta, dall'omonimo dipinto del Tiziano; sono composti dal corpo e da venti cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Il corpo del titolo è costituito da un fondino di sicurezza racchiuso da due cornici, una a disegno ornamentale, limitata ai lati verticali, l'altra a disegno geometrico, interrotte nella metà inferiore sinistra per la realizzazione di una riserva bianca idonea a porre in evidenza la filigrana.

In alto al centro è riportata una vignetta raffigurante un particolare del dipinto del Tiziano «Bacco e Arianna» ed al centro, sulla destra, un elemento decorativo con stampa a registro recto-verso.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto a destra, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti legende:

REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DEL TESORO
DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI,
E DECRETO-LEGGE 28 GIUGNO 1995, N. 250,
CONVERTITO NELLA LEGGE 8 AGOSTO 1995, N. 349
ESTINZIONE CREDITI D'IMPOSTA
CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione della durata del certificato, la decorrenza del prestito, il numero di codice del titolo, ripetuto anche in alto a destra, al di sopra dello stemma della Repubblica, il numero assegnato al certificato, il valore nominale, il prezzo di emissione del prestito, il richiamo alle occorrenti norme di legge, la data e la dicitura «IL DIRETTORE GENERALE»; in uno spazio appositamente riservato, in alto a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica italiana.

Il prospetto del corpo del titolo contiene, in basso a destra, un tagliando che interrompe i motivi ornamentali, avente caratteristiche analoghe a quelle delle cedole, che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica, nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli.

Le cedole sono collocate al di sotto e/o a lato del corpo del titolo e sono costituite da una cornice a disegno geometrico che racchiude un fondo di sicurezza nel quale sono ricavate, superiormente ed inferiormente, due zone bianche riservate alla numerazione in CMC 7 per la lettura magnetica.

Il tratto orizzontale superiore della cornice di ogni cedola è interrotto dalla legenda «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO». Seguono poi sul fondino, dall'alto verso il basso: l'indicazione della durata del certificato, la decorrenza del prestito e la legenda «ESTINZIONE CREDITI D'IMPOSTA», il numero assegnato al relativo certificato, il valore nominale del certificato stesso, la data di pagamento della cedola, nonché il numero di codice del titolo, ripetuto a destra e a sinistra. Il tasso d'interesse lordo da corrispondere sulle cedole semestrali verrà determinato con le modalità di cui all'art. 1 del decreto ministeriale del 9 novembre 1995, citato nelle premesse. L'aliquota fiscale da applicare è riportata su ogni cedola mediante barratura trasversale ondulata a mille righe mentre in uno spazio appositamente riservato nella parte superiore sinistra è riprodotto un effetto di millerighe costituito da un susseguirsi del monogramma CCT in microtesto. Completano la cedola il numero cedolare, posto in alto a destra e a sinistra e l'impronta a secco dello stemma della Repubblica, posta in basso a sinistra in corrispondenza di uno spazio circolare privo di stampa, appositamente riservato.

Sul rovescio del corpo del titolo sono riportati gli articoli 4, 5 e 6 del presente decreto, racchiusi da una cornice a disegno geometrico.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un elemento grafico a rosone che racchiude lo stemma della Repubblica italiana trattato graficamente con tecniche di sicurezza, nonché la legenda «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO», l'indicazione della durata del certificato, la decorrenza del prestito e la legenda «ESTINZIONE CREDITI D'IMPOSTA».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, nonché di ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;

il valore nominale e il prezzo di emissione stampati in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero del certificato, da riportare nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del direttore generale, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 1 milione: bruno violaceo-bruno rossiccio;

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;

taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;

taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;

taglio da lire 100 milioni: blu-arancio;

taglio da lire 500 milioni: blu intenso-verde smeraldo;

taglio da lire 1 miliardo: verde-grigio;

taglio da lire 10 miliardi: rosso porpora-viola malva,

mentre, per quanto attiene le legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 1 milione: in rosso;

taglio da lire 5 milioni: in mattone;

taglio da lire 10 milioni: in azzurro;

taglio da lire 50 milioni: in celeste;

taglio da lire 100 milioni: in verde;

taglio da lire 500 milioni: in rosa;

taglio da lire 1 miliardo: in giallo;

taglio da lire 10 miliardi: in violetto.

Art. 10.

Gli oneri per interessi derivati dal presente decreto e gravanti sull'anno finanziario 1996, valutati in lire 5.640.360.000, faranno carico al capitolo 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno in corso, ed ai capitoli corrispondenti per gli anni successivi. Gli oneri per il rimborso del capitale, gravanti sull'anno finanziario 2006, faranno carico ad apposito capitolo che verrà istituito nello stato di previsione per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9537 per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 settembre 1996

Il Ministro: CIAMPI

ALLEGATO AL DECRETO MINISTERIALE N 787782 DEL 3 SETTEMBRE 1996

AZIENDE DI CREDITO IN PROPRIO E/O MANDATARIE

PROG	CODICE ABI	DENOMINAZIONE
1	1005	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA

CREDITORE D'IMPOSTA	IMP DA RIMBORSARE	IMPORTO CERTIFICATI	ARROTONDAMENTO
1 INTERNATIONAL FACTORS ITALIA S P A CODICE FISCALE: 00455820589	1 466 030	1 467 000	970
2 LA METALLIFERA SPA CODICE FISCALE: 00467890174	170 873	171 000	127
3 SIVA S.P.A. IN LIQUID. COATTA AMM VA CODICE FISCALE: 00468310586	6 110 240	6 111 000	760
4 ROBY PROFUMI SRL CODICE FISCALE 00697870343	23 450	24 000	550
5 PRODOTTI ALIMENTARI FIORAVANTI & C SRL CODICE FISCALE: 00721290674	170 464	171 000	536
6 FROLLANPESCA S R L CODICE FISCALE 01621900586	161 176	162 000	824
7 SOCIETA' SICILIANA DI AUTOMAZIONE E TRANCIATURA SPA CODICE FISCALE: 01772580872	138 089	139 000	911
8 SORBELLA & C OLEODINAMICA S R L CODICE FISCALE 02259550016	127 289	128 000	711

N B GLI IMPORTI SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA

AZIENDE DI CREDITO IN PROPRIO E/O MANDATARIE

PROG	CODICE ABI	DENOMINAZIONE
1	1005	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA

CREDITORE D'IMPOSTA	IMP. DA RIMBORSARE	IMPORTO CERTIFICATI	ARROTONDAMENTO
9 ITI ARREDO SPA CODICE FISCALE: 03552640157	269.131	270.000	869
TOTALE IMPORTI PER L'AZIENDA DI CREDITO	8.636.742	8 643.000	6.258

PROG	CODICE ABI	DENOMINAZIONE
2	1010	BANCO DI NAPOLI SPA

CREDITORE D'IMPOSTA	IMP DA RIMBORSARE	IMPORTO CERTIFICATI	ARROTONDAMENTO
1 BANCO DI NAPOLI SPA CODICE FISCALE: 06385880635	194.093	195.000	907
TOTALE IMPORTI PER L'AZIENDA DI CREDITO	194.093	195 000	907

PROG	CODICE ABI	DENOMINAZIONE
3	1015	BANCO DI SARDEGNA SPA

CREDITORE D'IMPOSTA	IMP. DA RIMBORSARE	IMPORTO CERTIFICATI	ARROTONDAMENTO
1 GRAUSO MARIO CODICE FISCALE: GRSMRA20P148354A	146.599	147.000	401

N B. GLI IMPORTI SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA.

AZIENDE DI CREDITO IN PROPRIO E/O MANDATARIE

PROG	CODICE ABI	DENOMINAZIONE
3	1015	BANCO DI SARDEGNA SPA

CREDITORE D'IMPOSTA	IMP. DA RIMBORSARE	IMPORTO CERTIFICATI	ARROTONDAMENTO
2 INDUSTRIA SARDA MOLINI SPA CODICE FISCALE: 00136190923	544 564	545 000	436
3 SOC. TRATT. IND. PROD. AGR RACCOLTI SPA CODICE FISCALE: 00218500924	585 862	586 000	138
4 COMPAGNIA LAVORATORI PORTUALI SERVIZI PORTUALI, PORT FA CODICE FISCALE: 00364780924	163 541	164 000	459
5 COSTRUZ.MECC. EFFETIERRE DI BANCHIERO FRANCO & FIGLI SN CODICE FISCALE: 01111650923	262.968	263.000	32
6 TE.DAN.SAR. SNC CODICE FISCALE: 01650110925	142.707	143.000	293
7 SOLUZIONI OFTALMICHE S.P.A CODICE FISCALE: 01936320926	3 582 310	3 583 000	690
8 DATAREX SRL CODICE FISCALE 01946050927	1.777 568	1 778 000	432
9 IN. FO. SAR. -SRL- CODICE FISCALE 02036130926	336.635	337.000	365
TOTALE IMPORTI PER L'AZIENDA DI CREDITO	7 542.754	7 546 000	3 246

N B GLI IMPORTI SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA.

AZIENDE DI CREDITO IN PROPRIO E/O MANDATARIE

PROG	CODICE ABI	DENOMINAZIONE
4	1020	BANCO DI SICILIA SPA

CREDITORE D'IMPOSTA	IMP. DA RIMBORSARE	IMPORTO CERTIFICATI	ARROTONDAMENTO
1 VINCENZO BONA SRL CODICE FISCALE: 00528670243	255 076	256 000	924
2 GUERRA SRL CODICE FISCALE 06884210581	2.345	3 000	655
TOTALE IMPORTI PER L'AZIENDA DI CREDITO	257.421	259.000	1.579

PROG	CODICE ABI	DENOMINAZIONE
5	1025	IST BANC SAN PAOLO TORINO SPA

CREDITORE D'IMPOSTA	IMP DA RIMBORSARE	IMPORTO CERTIFICATI	ARROTONDAMENTO
1 MAM COLLETTORI SPA CODICE FISCALE: 00217050129	14.138	15 000	862
2 ALDO & DARIO FOGLIATI S.N.C CODICE FISCALE 00503060014	124 019	125.000	981
3 SOPROMAC SRL CODICE FISCALE: 00793340159	241.924	242.000	76

N B GLI IMPORTI SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA

AZIENDE DI CREDITO IN PROPRIO E/O MANDATARIE

PROG	CODICE ABI	DENOMINAZIONE
5	1025	IST BANC SAN PAOLO TORINO SPA

CREDITORE D'IMPOSTA	IMP. DA RIMBORSARE	IMPORTO CERTIFICATI	ARROTONDAMENTO
4 MOLINO OLEIFICIO NICOLI - SPA CODICE FISCALE: 00887670065	161.550	162 000	450
5 MANIFATTURA TESSILE 3 ELLE SRL CODICE FISCALE: 01563910973	208 008	209.000	992
6 ENTRENONT ITALIA S.R.L. CODICE FISCALE: 02155020155	680 559	681 000	441
7 CYTEC INDUSTRIES ITALIA SRL CODICE FISCALE: 04639330580	519 837	520 000	163
8 EXICA DI ROVETTA VITTORIO E C SAS CODICE FISCALE: 05507600012	171 820	172 000	180
9 ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO S P A CODICE FISCALE: 06210280019	561 254	562 000	746
TOTALE IMPORTI PER L'AZIENDA DI CREDITO	2 683 109	2 688 000	4 891

PROG	CODICE ABI	DENOMINAZIONE
6	1030	BANCA MONTE PASCHI SIENA SPA

CREDITORE D'IMPOSTA	IMP DA RIMBORSARE	IMPORTO CERTIFICATI	ARROTONDAMENTO
1 DIANO CASEARIA DI SCARAMUZZO ROCCO & C. SAS CODICE FISCALE: 02889530651	139 842	140.000	158

N B. GLI IMPORTI SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA

AZIENDE DI CREDITO IN PROPRIO E/O MANDATARIE

PROG	CODICE ABI	DENOMINAZIONE
6	1030	BANCA MONTE PASCHI SIENA SPA

CREDITORE D'IMPOSTA	IMP DA RIMBORSARE	IMPORTO CERTIFICATI	ARROTONDAMENTO
2 SCUDERIA DEI CHERUBINI S.R L. CODICE FISCALE: 03514900152	203 075	204 000	925
3 NOVO NORDISK FARMACEUTICI SPA CODICE FISCALE 03918040589	355.149	356 000	851
4 BURALLI S.A.S DI BURALLI ALBERTO E C. CODICE FISCALE: 04373181009	179 498	180 000	502
TOTALE IMPORTI PER L'AZIENDA DI CREDITO	877 564	880 000	2 436

PROG	CODICE ABI	DENOMINAZIONE
7	2002	BANCA COMMERCIALE ITALIANA

CREDITORE D'IMPOSTA	IMP. DA RIMBORSARE	IMPORTO CERTIFICATI	ARROTONDAMENTO
1 SGROI SALVATORE CODICE FISCALE SGRSVT51S11B780X	58.626	59.000	374
2 GAMBRO S.P.A. CODICE FISCALE: 00176010346	2 304.287	2.305 000	713
3 SO.C I.MI. SPA IN A.S. CODICE FISCALE: 00889960159	9.580 396	9 581 000	604

N B GLI IMPORTI SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA

AZIENDE DI CREDITO IN PROPRIO E/O MANDATARIE

PROG	CODICE ABI	DENOMINAZIONE
7	2002	BANCA COMMERCIALE ITALIANA

CREDITORE D'IMPOSTA	IMP DA RIMBORSARE	IMPORTO CERTIFICATI	ARROTONDAMENTO
4 DIFFUSION EDITION TECNIQUES - D E T. S R L CODICE FISCALE: 01009400589	610.807	611 000	193
5 MERCEDES BENZ ITALIA S P A CODICE FISCALE: 01073090589	34.342.877	34.343.000	123
6 BANCA COMMERCIALE ITALIANA SPA CODICE FISCALE: 01255270157	276.886	277.000	114
7 LAMBORGHINI ENGINEERING SPA IN LIQUIDAZIONE CODICE FISCALE: 01778300366	3 631.500	3 632.000	500
8 SPREAFICO DI PIETRO SPREAFICO E C SNC CODICE FISCALE 03246380152	179.367	180 000	633
9 AIR EUROPE HOLDING S.P.A CODICE FISCALE: 03514661002	211.016	212 000	984
10 SHERWOOD MEDICAL ITALIA S R L CODICE FISCALE: 03531361008	294 278	295 000	722
11 DECORTEX SPA CODICE FISCALE: 03533690487	154.032	155 000	968

N B GLI IMPORTI SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA.

AZIENDE DI CREDITO IN PROPRIO E/O MANDATARIE

PROG	CODICE ABI	DENOMINAZIONE
7	2002	BANCA COMMERCIALE ITALIANA

CREDITORE D'IMPOSTA	IMP. DA RIMBORSARE	IMPORTO CERTIFICATI	ARROTONDAMENTO
12 STILNOVO SRL CODICE FISCALE: 04001170481	129 818	130 000	182
13 OLDELFT ELECTRONIC INSTRUMENTS SRL CODICE FISCALE: 04743710586	196 413	197 000	587
14 BIDACHEM - SPA CODICE FISCALE: 06249710150	468 910	469 000	90
15 BOCCHI SRL CODICE FISCALE 06250530158	123 515	124 000	485
16 STOFFERIE RIUNITE SRL CODICE FISCALE: 08821550152	233.497	234 000	503
17 MYDRIN SRL CODICE FISCALE: 09967840159	399 104	400 000	896
TOTALE IMPORTI PER L'AZIENDA DI CREDITO	53 195 329	53.204 000	8 671

PROG	CODICE ABI	DENOMINAZIONE
8	2008	CREDITO ITALIANO

CREDITORE D'IMPOSTA	IMP DA RIMBORSARE	IMPORTO CERTIFICATI	ARROTONDAMENTO
1 CREDITO ITALIANO SPA CODICE FISCALE: 00348170101	128.246	129.000	754

N.B GLI IMPORTI SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA.

AZIENDE DI CREDITO IN PROPRIO E/O MANDATARIE

PROG	CODICE ABI	DENOMINAZIONE
8	2008	CREDITO ITALIANO

CREDITORE D'IMPOSTA	IMP DA RIMBORSARE	IMPORTO CERTIFICATI	ARROTONDAMENTO
2 MOOG ITALIANA SRL CODICE FISCALE: 00531090124	325.377	326.000	623
3 TIESSE SRL CODICE FISCALE 01891560128	310 048	311 000	952
4 PIERREL OSPEDALI SPA CODICE FISCALE: 02925690154	204 576	205 000	424
5 FATTORI SRL CODICE FISCALE 05828210582	221 481	222 000	519
6 FABAT SPA CODICE FISCALE 06265460581	689 580	690 000	420
TOTALE IMPORTI PER L'AZIENDA DI CREDITO	1.879.308	1 883 000	3 692

PROG	CODICE ABI	DENOMINAZIONE
9	3001	BANCO AMBROSIANO VENETO SPA

CREDITORE D'IMPOSTA	IMP. DA RIMBORSARE	IMPORTO CERTIFICATI	ARROTONDAMENTO
1 REPROGRAFICA MERIDIONALE SPA CODICE FISCALE: 00357070127	189 534	190 000	466

N B GLI IMPORTI SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA.

AZIENDE DI CREDITO IN PROPRIO E/O MANDATARIE

PROG	CODICE ABI	DENOMINAZIONE
9	3001	BANCO AMBROSIANO VENETO SPA

CREDITORE D'IMPOSTA	INP. DA RIMBORSARE	IMPORTO CERTIFICATI	ARROTONDAMENTO
2 ARCA SRL CODICE FISCALE 01784590125	28 135	29 000	865
3 MEMOREX TELEX ITALIA SPA CODICE FISCALE: 08355710156	356 926	357.000	74
TOTALE IMPORTI PER L'AZIENDA DI CREDITO	574.595	576 000	1 405

PROG	CODICE ABI	DENOMINAZIONE
10	3002	BANCA DI ROMA SPA

CREDITORE D'IMPOSTA	INP DA RIMBORSARE	IMPORTO CERTIFICATI	ARROTONDAMENTO
1 COOPERATIVA G TOMMASI CANTIERE NAVALE CODICE FISCALE: 00090190422	409 006	410 000	994
2 EURALLUMINA S P A CODICE FISCALE: 00142410927	6 395 152	6 396 000	848
3 OLAER ITALIANA SPA CODICE FISCALE: 00513590018	139 748	140.000	252
4 BANCA DI ROMA S.P.A. CODICE FISCALE: 00644990582	300 746	301 000	254

N B GLI IMPORTI SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA

AZIENDE DI CREDITO IN PROPRIO E/O MANDATARIE

PROG	CODICE ABI	DENOMINAZIONE
10	3002	BANCA DI ROMA SPA

CREDITORE D'IMPOSTA	IMP DA RIMBORSARE	IMPORTO CERTIFICATI	ARROTONDAMENTO
5 NEW LINE SRL CODICE FISCALE 03599450727	183 529	184 000	471
6 P.G.N. 82 SRL CODICE FISCALE: 05642110588	153.751	154 000	249
7 FARO FISC SRL CODICE FISCALE: 05978080587	261 657	262 000	343
8 F.LLI CHIOCCA DI CHIOCCA ANGELO S N C CODICE FISCALE: 07037140584	179 020	180 000	980
9 ITALSEVEN SRL CODICE FISCALE: 07591200584	2 363.598	2 364 000	402
10 S.I.F.RA. OMEOPATICI SRL CODICE FISCALE: 08619310587	287 157	288.000	843
11 INDUSTRIE ILPEA SPA CODICE FISCALE: 11054860157	523 468	524 000	532
TOTALE IMPORTI PER L'AZIENDA DI CREDITO	11 196 832	11 203 000	6.168

N B. GLI IMPORTI SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA.

AZIENDE DI CREDITO IN PROPRIO E/O MANDATARIE

PROG	CODICE ABI	DENOMINAZIONE
11	3003	ABN AMRO BANK N. V

CREDITORE D'IMPOSTA	IMP DA RIMBORSARE	IMPORTO CERTIFICATI	ARROTONDAMENTO
1 BAVARIA ITALIA S.R.L. CODICE FISCALE: 00930880042	127 855	128 000	145
TOTALE IMPORTI PER L'AZIENDA DI CREDITO	127 855	128.000	145

PROG	CODICE ABI	DENOMINAZIONE
12	3044	BANCA AGRICOLA MILANESE

CREDITORE D'IMPOSTA	IMP DA RIMBORSARE	IMPORTO CERTIFICATI	ARROTONDAMENTO
1 METALLURGICA GRAFFIGNANA S P A CODICE FISCALE: 00805330156	159 690	160 000	310
TOTALE IMPORTI PER L'AZIENDA DI CREDITO	159 690	160 000	310

PROG	CODICE ABI	DENOMINAZIONE
13	3060	BANCA BRIGNONE

CREDITORE D'IMPOSTA	IMP DA RIMBORSARE	IMPORTO CERTIFICATI	ARROTONDAMENTO
1 GO ENTERPRISES SRL CODICE FISCALE: 02861010151	166.647	167 000	353
TOTALE IMPORTI PER L'AZIENDA DI CREDITO	166 647	167 000	353

N.B GLI IMPORTI SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA

AZIENDE DI CREDITO IN PROPRIO E/O MANDATARIE

PROG	CODICE ABI	DENOMINAZIONE
14	3130	BANCA DELLA PROVINCIA NAPOLI

CREDITORE D'IMPOSTA	IMP DA RIMBORSARE	IMPORTO CERTIFICATI	ARROTONDAMENTO
1 DRY FREESING COMPANY S.R.L CODICE FISCALE: 01772890610	638.014	639 000	986
TOTALE IMPORTI PER L'AZIENDA DI CREDITO	638 014	639 000	986

PROG	CODICE ABI	DENOMINAZIONE
15	3204	BANCA DI LEGNANO

CREDITORE D'IMPOSTA	IMP. DA RIMBORSARE	IMPORTO CERTIFICATI	ARROTONDAMENTO
1 ULTIMATE ITALIA SAS DI LEVANTINO ENRICO E C CODICE FISCALE: 01690100126	19.694	20.000	306
TOTALE IMPORTI PER L'AZIENDA DI CREDITO	19 694	20.000	306

PROG	CODICE ABI	DENOMINAZIONE
16	3240	BANCA DI TRENTO E BOLZANO

CREDITORE D'IMPOSTA	IMP. DA RIMBORSARE	IMPORTO CERTIFICATI	ARROTONDAMENTO
1 ALPE SIS SRL CODICE FISCALE: 01455860229	224.580	225.000	420
TOTALE IMPORTI PER L'AZIENDA DI CREDITO	224 580	225.000	420

N B GLI IMPORTI SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA

AZIENDE DI CREDITO IN PROPRIO E/O MANDATARIE

PROG	CODICE ABI	DENOMINAZIONE
17	3336	CREDITO BERGAMASCO

CREDITORE D'IMPOSTA	IMP DA RIMBORSARE	IMPORTO CERTIFICATI	ARROTONDAMENTO
1 CAROBBIO EUGENIO CODICE FISCALE CRBGNE45S15G068U	212 796	213.000	204
2 O.M.B.OFFICINA MECCANICA F LLI BIFFI SRL CODICE FISCALE: 00686620154	197 478	198.000	522
TOTALE IMPORTI PER L'AZIENDA DI CREDITO	410 274	411.000	726

PROG	CODICE ABI	DENOMINAZIONE
18	3400	BANCA TOSCANA SPA

CREDITORE D'IMPOSTA	IMP DA RIMBORSARE	IMPORTO CERTIFICATI	ARROTONDAMENTO
1 TOP LANE SRL CODICE FISCALE 01562270973	157.822	158 000	178
TOTALE IMPORTI PER L'AZIENDA DI CREDITO	157 822	158.000	178

PROG	CODICE ABI	DENOMINAZIONE
19	3480	BANCO S GEMINIANO E S PROSPERO

CREDITORE D'IMPOSTA	IMP DA RIMBORSARE	IMPORTO CERTIFICATI	ARROTONDAMENTO
1 EDILTEC SRL CODICE FISCALE 01362330356	317.775	318 000	225
TOTALE IMPORTI PER L'AZIENDA DI CREDITO	317 775	318 000	225

N B GLI IMPORTI SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA

AZIENDE DI CREDITO IN PROPRIO E/O MANDATARIE

PROG	CODICE ABI	DENOMINAZIONE
20	3512	CREDITO ARTIGIANO

CREDITORE D'IMPOSTA	IMP DA RIMBORSARE	IMPORTO CERTIFICATI	ARROTONDAMENTO
1 CASA DEL MIELE SPA IN LIQ NE CODICE FISCALE: 00148670516	42 202	43 000	798
TOTALE IMPORTI PER L'AZIENDA DI CREDITO	42 202	43 000	798

PROG	CODICE ABI	DENOMINAZIONE
21	3544	CREDITO LOMBARDO

CREDITORE D'IMPOSTA	IMP DA RIMBORSARE	IMPORTO CERTIFICATI	ARROTONDAMENTO
1 BRIZZI AGENZIE SRL CODICE FISCALE: 00812420156	136 777	137 000	223
2 NEW ERA PUBLICATION ITALIA SRL CODICE FISCALE: 07074770152	277 123	278.000	877
TOTALE IMPORTI PER L'AZIENDA DI CREDITO	413.900	415.000	1.100

PROG	CODICE ABI	DENOMINAZIONE
22	5012	BANCA AGRIC.POPOLARE CEREA

CREDITORE D'IMPOSTA	IMP. DA RIMBORSARE	IMPORTO CERTIFICATI	ARROTONDAMENTO
1 BANCA AGRICOLA DI CEREA S.P.A. CODICE FISCALE: 00321240236	372.380	373.000	620

N B GLI IMPORTI SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA.

AZIENDE DI CREDITO IN PROPRIO E/O MANDATARIE

PROG	CODICE ABI	DENOMINAZIONE
22	5012	BANCA AGRIC POPOLARE CEREA

CREDITORE D'IMPOSTA	IMP. DA RIMBORSARE	IMPORTO CERTIFICATI	ARROTONDAMENTO
2 F.A.O. VENETA FRUTTA AGRUMI ORTOFRUTTICOLI VERONA SRL CODICE FISCALE: 00794720235	195 642	196.000	358
3 FREE TIME S.R L. CODICE FISCALE: 02170300236	152 243	153.000	757
TOTALE IMPORTI PER L'AZIENDA DI CREDITO	720 265	722.000	1 735

PROG	CODICE ABI	DENOMINAZIONE
23	5024	BANCA AGRICOLA MANTOVANA

CREDITORE D'IMPOSTA	IMP DA RIMBORSARE	IMPORTO CERTIFICATI	ARROTONDAMENTO
1 GELMARKET SPA CODICE FISCALE: 01275750121	522.794	523.000	206
TOTALE IMPORTI PER L'AZIENDA DI CREDITO	522.794	523 000	206

PROG	CODICE ABI	DENOMINAZIONE
24	5040	BANCA ANTONIANA

CREDITORE D'IMPOSTA	IMP. DA RIMBORSARE	IMPORTO CERTIFICATI	ARROTONDAMENTO
1 LAST FASHION SRL CODICE FISCALE 01202120232	148 943	149.000	57

N.B GLI IMPORTI SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA.

AZIENDE DI CREDITO IN PROPRIO E/O MANDATARIE

PROG	CODICE ABI	DENOMINAZIONE
24	5040	BANCA ANTONIANA

CREDITORE D'IMPOSTA	IMP DA RIMBORSARE	IMPORTO CERTIFICATI	ARROTONDAMENTO
2 ORIGINAL SERGIO SALMASO S R L CODICE FISCALE: 02235370273	157 350	158 000	650
TOTALE IMPORTI PER L'AZIENDA DI CREDITO	306 293	307 000	707

PROG	CODICE ABI	DENOMINAZIONE
25	5164	BANCA POP. DI LODI

CREDITORE D'IMPOSTA	IMP DA RIMBORSARE	IMPORTO CERTIFICATI	ARROTONDAMENTO
1 C.M.F. TRADING SRL CODICE FISCALE: 01493710121	28 146	29 000	854
2 ELETTRONUCLEONICA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE CODICE FISCALE: 07618320159	136 374	137 000	626
TOTALE IMPORTI PER L'AZIENDA DI CREDITO	164.520	166.000	1 480

PROG	CODICE ABI	DENOMINAZIONE
26	5188	B.POP. VERONA SCRL

CREDITORE D'IMPOSTA	IMP DA RIMBORSARE	IMPORTO CERTIFICATI	ARROTONDAMENTO
1 C.M.A.I. DI BARTOLI OTTORINO & FIGLI SNC CODICE FISCALE: 00145120358	170 982	171 000	18

N.B. GLI IMPORTI SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA

AZIENDE DI CREDITO IN PROPRIO E/O MANDATARIE

PROG	CODICE ABI	DENOMINAZIONE
26	5188	B.POP. VERONA SCRL

CREDITORE D'IMPOSTA	IMP DA RIMBORSARE	IMPORTO CERTIFICATI	ARROTONDAMENTO
2 BANCA POPOLARE DI VERONA-BANCO S.GEMINIANO E S.PROSPERO CODICE FISCALE: 00275580231	430.765	431.000	235
3 S.I.M.B. S.R.L. CODICE FISCALE: 00525660353	208 135	209.000	865
TOTALE IMPORTI PER L'AZIENDA DI CREDITO	809.882	811.000	1.118

PROG	CODICE ABI	DENOMINAZIONE
27	5244	BANCA POPOLARE ANDRIESE

CREDITORE D'IMPOSTA	IMP. DA RIMBORSARE	IMPORTO CERTIFICATI	ARROTONDAMENTO
1 VINILTEX S R L. CODICE FISCALE 01025080720	255.631	256.000	369
TOTALE IMPORTI PER L'AZIENDA DI CREDITO	255.631	256 000	369

PROG	CODICE ABI	DENOMINAZIONE
28	5336	BANCA POPOLARE FRIULADRIA

CREDITORE D'IMPOSTA	IMP. DA RIMBORSARE	IMPORTO CERTIFICATI	ARROTONDAMENTO
1 AQUAMAR ACQUACOLTURA MARANESE SPA CODICE FISCALE: 01561920305	291.880	292 000	120
TOTALE IMPORTI PER L'AZIENDA DI CREDITO	291 880	292 000	120

N B GLI IMPORTI SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA

AZIENDE DI CREDITO IN PROPRIO E/O MANDATARIE

PROG	CODICE ABI	DENOMINAZIONE
29	5387	BANCA POP.EMILIA(MODENA)

CREDITORE D'IMPOSTA	IMP DA RIMBORSARE	IMPORTO CERTIFICATI	ARROTONDAMENTO
1 JASON SNC DI PICCININI E REGGIANI CODICE FISCALE 00179540364	298.994	299 000	6
2 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA SOC COOP A R L. CODICE FISCALE: 01153230360	132 349	133 000	651
3 BEST AUTO S.R.L. CODICE FISCALE: 01237890353	149.956	150.000	44
4 HATZ ITALIA SRL CODICE FISCALE: 01912500368	207 735	208 000	265
TOTALE IMPORTI PER L'AZIENDA DI CREDITO	789 034	790 008	966

PROG	CODICE ABI	DENOMINAZIONE
30	5428	BANCA POPOLARE DI BERGAMO

CREDITORE D'IMPOSTA	IMP DA RIMBORSARE	IMPORTO CERTIFICATI	ARROTONDAMENTO
1 VALCUVIA SRL CODICE FISCALE 00395890122	439.055	440 000	945

N B GLI IMPORTI SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA

AZIENDE DI CREDITO IN PROPRIO E/O MANDATARIE

PROG	CODICE ABI	DENOMINAZIONE
30	5428	BANCA POPOLARE DI BERGAMO

CREDITORE D'IMPOSTA	IMP. DA RIMBORSARE	IMPORTO CERTIFICATI	ARROTONDAMENTO
2 JERSEY LOMELLINA - SPA CODICE FISCALE: 00508710183	189.407	190 000	593
3 TECNOSTAMPI SRL CODICE FISCALE: 00557740123	560.929	561.000	71
4 ZAMBAITI PAFATI SPA CODICE FISCALE: 01780680169	6.455	7.000	545
5 TESSITURA ANTONIO GHIRINGHELLI E C CODICE FISCALE: 02236130155	4.104	5.000	896
TOTALE IMPORTI PER L'AZIENDA DI CREDITO	1.199.950	1.203 000	3.050

PROG	CODICE ABI	DENOMINAZIONE
31	5496	BANCA POPOLARE DI CORTONA

CREDITORE D'IMPOSTA	IMP. DA RIMBORSARE	IMPORTO CERTIFICATI	ARROTONDAMENTO
1 ESAFARMA S.A S. MONDOVECCHIO DI BENNATI A & C. CODICE FISCALE 01155820515	189.789	190 000	211
TOTALE IMPORTI PER L'AZIENDA DI CREDITO	189 789	190.000	211

N B GLI IMPORTI SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA.

AZIENDE DI CREDITO IN PROPRIO E/O MANDATARIE

PROG	CODICE ABI	DENOMINAZIONE
32	5584	BANCA POPOLARE DI MILANO

CREDITORE D'IMPOSTA	IMP DA RIMBORSARE	IMPORTO CERTIFICATI	ARROTONDAMENTO
1 TOYOTA MOTOR ITALIA SPA CODICE FISCALE 03926291000	226 249	227 000	751
2 LEGATORIA LEM S.R.L. CODICE FISCALE: 05897890157	420 038	421 000	962
3 PRESSTECH CONTROLS SRL CODICE FISCALE: 09746920157	267 534	268.000	466
TOTALE IMPORTI PER L'AZIENDA DI CREDITO	913 821	916 000	2 179

PROG	CODICE ABI	DENOMINAZIONE
33	5608	BANCA POPOLARE DI NOVARA

CREDITORE D'IMPOSTA	IMP DA RIMBORSARE	IMPORTO CERTIFICATI	ARROTONDAMENTO
1 GRAFICHE GELMINI SRL CODICE FISCALE: 09030530159	169.185	170 000	815
TOTALE IMPORTI PER L'AZIENDA DI CREDITO	169.185	170.000	815

N B GLI IMPORTI SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA

AZIENDE DI CREDITO IN PROPRIO E/O MANDATARIE

PROG	CODICE ABI	DENOMINAZIONE
34	5704	BANCA POP. DI SPOLETO SPA

CREDITORE D'IMPOSTA	IMP. DA RIMBORSARE	IMPORTO CERTIFICATI	ARROTONDAMENTO
1 URBANI TARTUFI SNC DI PAOLO & BRUNO URBANI CODICE FISCALE: 00246510549	142.909	143 000	91
TOTALE IMPORTI PER L'AZIENDA DI CREDITO	142 909	143 000	91

PROG	CODICE ABI	DENOMINAZIONE
35	6005	SICILCASSA SPA

CREDITORE D'IMPOSTA	IMP. DA RIMBORSARE	IMPORTO CERTIFICATI	ARROTONDAMENTO
1 SICILCASSA S.P.A. CODICE FISCALE: 03989900828	414.513	415.000	487
TOTALE IMPORTI PER L'AZIENDA DI CREDITO	414 513	415 000	487

PROG	CODICE ABI	DENOMINAZIONE
36	6020	CASSA DI RISP DI PRATO SPA

CREDITORE D'IMPOSTA	IMP DA RIMBORSARE	IMPORTO CERTIFICATI	ARROTONDAMENTO
1 ALFAFIBRE DI BARNI BRUNO & C SAS CODICE FISCALE 01518500978	184 788	185 000	212
TOTALE IMPORTI PER L'AZIENDA DI CREDITO	184.788	185 000	212

N.B GLI IMPORTI SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA

AZIENDE DI CREDITO IN PROPRIO E/O MANDATARIE

PROG	CODICE ABI	DENOMINAZIONE
37	6070	CASSA RISP. PROV LOMBARDE SPA

CREDITORE D'IMPOSTA	IMP. DA RIMBORSARE	IMPORTO CERTIFICATI	ARROTONDAMENTO
1 ICI ITALIA SPA CODICE FISCALE: 00201260122	7.034	8.000	966
2 DONATA SRL CODICE FISCALE: 00293940029	281.378	282.000	622
3 O.C.I. ORGANIZZAZIONE CONTATTI INTERNAZIONALI SRL CODICE FISCALE: 00793950155	177 866	178 000	134
4 GENERAL FOOD SRL CODICE FISCALE: 02089630178	123 885	124 000	115
5 GECHIM - ALLCHIM SRL IN LIQUIDAZIONE CODICE FISCALE: 02550420158	308.399	309.000	601
6 PLASTILITE SRL CODICE FISCALE: 07476740159	277.028	278.000	972
7 BTICINO SPA CODICE FISCALE: 10991860155	124 844	125.000	156
TOTALE IMPORTI PER L'AZIENDA DI CREDITO	1.300.434	1.304.000	3.566

N B GLI IMPORTI SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA.

AZIENDE DI CREDITO IN PROPRIO E/O MANDATARIE

PROG	CODICE ABI	DENOMINAZIONE
38	6160	CARISPA DI FIRENZE SPA

CREDITORE D'IMPOSTA	IMP. DA RIMBORSARE	IMPORTO CERTIFICATI	ARROTONDAMENTO
1 CENTRO PER LO SVILUPPO DELLA RICERCA TECNOLOGICA DELLE CODICE FISCALE: 94016250485	249.255	250 000	745
TOTALE IMPORTI PER L'AZIENDA DI CREDITO	249.255	250 000	745

PROG	CODICE ABI	DENOMINAZIONE
39	6165	CARISPARMIO DI FOLIGNO SPA

CREDITORE D'IMPOSTA	IMP. DA RIMBORSARE	IMPORTO CERTIFICATI	ARROTONDAMENTO
1 INDUSTRIE E SILOS DEL LEVANTE-INDESIL SRL CODICE FISCALE: 00088110747	247.984	248 000	16
TOTALE IMPORTI PER L'AZIENDA DI CREDITO	247.984	248 000	16

PROG	CODICE ABI	DENOMINAZIONE
40	6205	CARISPA E B M TE DI LUGO SPA

CREDITORE D'IMPOSTA	IMP DA RIMBORSARE	IMPORTO CERTIFICATI	ARROTONDAMENTO
1 BANCA DI ROMAGNA SPA CODICE FISCALE: 01323600393	213.928	214 000	72
TOTALE IMPORTI PER L'AZIENDA DI CREDITO	213 928	214.000	72

N B GLI IMPORTI SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA

AZIENDE DI CREDITO IN PROPRIO E/O MANDATARIE

PROG	CODICE ABI	DENOMINAZIONE
41	6225	CASSA RISPARMIO DI PD E RO SPA

CREDITORE D'IMPOSTÀ	IMP DA RIMBORSARE	IMPORTO CERTIFICATI	ARROTONDAMENTO
1 CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO SPA CODICE FISCALE: 00257260281	297 283	298 000	717
TOTALE IMPORTI PER L'AZIENDA DI CREDITO	297.283	298 000	717

PROG	CODICE ABI	DENOMINAZIONE
42	6230	CARISPA PARMA E PIACENZA SPA

CREDITORE D'IMPOSTA	IMP. DA RIMBORSARE	IMPORTO CERTIFICATI	ARROTONDAMENTO
1 B.C. ERRE SRL INTERNATIONAL PLANT & EQUIPEMENT SERVICES CODICE FISCALE: 00148080336	132 448	133.000	552
2 LSI LAMIERE SPECIALI INOX SPA CODICE FISCALE: 01543490344	7.180	8.000	820
3 GIUSEPPE CAMBIAGHI SPA CODICE FISCALE: 05997670152	52.775	53.000	225
TOTALE IMPORTI PER L'AZIENDA DI CREDITO	192.403	194.000	1 597

N B. GLI IMPORTI SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA.

AZIENDE DI CREDITO IN PROPRIO E/O MANDATARIE

PROG	CODICE ABI	DENOMINAZIONE
43	6275	CASSA DI RISP.DI REGGIO E. SPA

CREDITORE D'IMPOSTA	IMP. DA RIMBORSARE	IMPORTO CERTIFICATI	ARROTONDAMENTO
1 IPERSOM S.R L. CODICE FISCALI : 00482070356	626.421	627 000	579
2 ICL SRL CODICE FISCALE 01119700357	161.091	162.000	909
TOTALE IMPORTI PER L'AZIENDA DI CREDITO	787 512	789 000	1 488

PROG	CODICE ABI	DENOMINAZIONE
44	6330	CARISPA TRENTO E ROVERETO SPA

CREDITORE D'IMPOSTA	IMP. DA RIMBORSARE	IMPORTO CERTIFICATI	ARROTONDAMENTO
1 GALANTE F LLI CARMELO E NARCISO S N C CODICE FISCALE: 00124850223	315.890	316 000	110
TOTALE IMPORTI PER L'AZIENDA DI CREDITO	315 890	316 000	110

PROG	CODICE ABI	DENOMINAZIONE
45	6355	C RISP.VR VI BL AN SPA

CREDITORE D'IMPOSTA	IMP. DA RIMBORSARE	IMPORTO CERTIFICATI	ARROTONDAMENTO
1 CAMINI WIERER S.P.A. CODICE FISCALE: 00224650234	380.155	381.000	845

N B GLI IMPORTI SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA

AZIENDE DI CREDITO IN PROPRIO E/O MANDATARIE

PROG	CODICE ABI	DENOMINAZIONE
45	6355	C RISP VR VI BL AN SPA

CREDITORE D'IMPOSTA	IMP. DA RIMBORSARE	IMPORTO CERTIFICATI	ARROTONDAMENTO
2 STUDIO VR SALES AGENCY SAS DI VARTOLO VINCENZO E C CODICE FISCALE: 00716930235	120.780	121.000	220
3 EUROFARMA ITALIA S.P.A. CODICE FISCALE: 01246880239	167 240	168 000	760
4 CONSORZIO VENETO CARNI CO VEN CARNI SCRL CODICE FISCALE: 01916260233	194.599	195.000	401
5 ROTAMFER S.P A. CODICE FISCALE 02137380230	618.471	619.000	529
TOTALE IMPORTI PER L'AZIENDA DI CREDITO	1.481.245	1 484.000	2.755

PROG	CODICE ABI	DENOMINAZIONE
46	6906	BANCA REGIONALE EUROPEA SPA

CREDITORE D'IMPOSTA	IMP. DA RIMBORSARE	IMPORTO CERTIFICATI	ARROTONDAMENTO
1 SULMED SRL CODICE FISCALE 00807830989	237.779	238.000	221
2 NYMCO S.P.A. CODICE FISCALE: 07728800587	35.410	36.000	590

N.B. GLI IMPORTI SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA.

AZIENDE DI CREDITO N PROPRIO E/O MANDATARIE

PROG	CODICE ABI	DENOMINAZIONE
46	6906	BANCA REGIONALE EUROPEA SPA

CREDITORE D'IMPOSTA	IMP DA RIMBORSARE	IMPORTO CERTIFICATI	ARROTONDAMENTO
3 FLACHGAS ITALIA SRL CODICE FISCALE: 10127670155	330 917	331 000	83
TOTALE IMPORTI PER L'AZIENDA DI CREDITO	604 106	605 000	894

TOTALE IMPORTO RIMBORSATO 102 481 494 000

TOTALE IMPORTO CERTIFICATI 102 552 000 000

TOTALE ARROTONDAMENTO 70 506 000

NUMERO CONTRIBUENTI 139

VARIAZIONI DA APPORTARE ALL'ELENCO

Vecchia Denominazione	Nuova Denominazione
19) 3480 Banco S Geminiano e S Prospero	5188 Banca Popolare di Verona- Banco S.Geminiano e S Prospero
26) 5188 Banca Popolare di Verona	5188 Banca Popolare di Verona- Banco S Geminiano e S Prospero
30) 5428 Banca Popolare di Bergamo	5428 Banca Popolare di Bergamo - Credito Varesino
40) 6205 CARISPA e B. M.te di Lugo	6205 Banca di Romagna

N B GLI IMPORTI SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA

96A5742

DECRETO 6 settembre 1996.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno, centottantadue e trecentosessantaquattro giorni relativi all'emissione del 30 agosto 1996.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1995, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1996;

Visti i propri decreti del 22 agosto 1996 che hanno disposto per il 30 agosto 1996 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno, centottantadue e trecentosessantaquattro giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 28 dicembre 1995 occorre indicare con apposito decreto, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 agosto 1996;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del 30 agosto 1996 sono indicati, tra l'altro, gli importi degli interessi pagati per le tre tranches dei titoli emessi;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 agosto 1996 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 97,94 per i B.O.T. a novantuno giorni, a L. 95,92 per i B.O.T. a centottantadue giorni e a L. 92,15 per i B.O.T. a trecentosessantaquattro giorni.

La spesa per interessi, gravante sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1996, ammonta a L. 247.078.970.000 per i buoni a novantuno giorni con scadenza 29 novembre 1996; quella gravante sul corrispondente capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1997 ammonta a L. 553.109.641.500 per i titoli a centottantadue giorni con scadenza 28 febbraio 1997 e a lire 943.177.750.000 per i titoli a trecentosessantaquattro giorni con scadenza 29 agosto 1997.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a L. 97,60 per i B.O.T. a novantuno giorni, a L. 95,26 per i B.O.T. a centottantadue giorni e a L. 90,95 per i B.O.T. a trecentosessantaquattro giorni.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 settembre 1996

p. *Il direttore generale:* GRILLI

96A5792

DECRETO 6 settembre 1996.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1995, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1996;

Visto l'art. 2 della legge 8 agosto 1996, n. 419, contenente disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1996, che fissa in miliardi 113.000 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 30 agosto 1996 è pari a 91.919 miliardi;

Decreta:

Per il 16 settembre 1996 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni con scadenza il 16 dicembre 1996 fino al limite massimo in valore nominale di lire 4.250 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1996.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 28 dicembre 1995 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 16 può essere presentata per un importo pari a 3 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 11 settembre 1996, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 28 dicembre 1995.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 settembre 1996

p. *Il direttore generale:* GRILLI

96A5789

DECRETO 6 settembre 1996.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centosettantanove giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1995, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1996;

Visto l'art. 2 della legge 8 agosto 1996, n. 419, contenente disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1996, che fissa in miliardi 113.000 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 30 agosto 1996 è pari a 91.919 miliardi;

Decreta:

Per il 16 settembre 1996 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centosettantanove giorni con scadenza il 14 marzo 1997 fino al limite massimo in valore nominale di lire 6.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1997.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 28 dicembre 1995 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 16 può essere presentata per un importo pari a 3 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 11 settembre 1996, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 28 dicembre 1995.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 settembre 1996

p. *Il direttore generale:* GRILLI

96A5790

DECRETO 6 settembre 1996.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantaquattro giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1995, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1996;

Visto l'art. 2 della legge 8 agosto 1996, n. 419, contenente disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1996, che fissa in

miliardi 113.000 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 30 agosto 1996 è pari a 91.919 miliardi;

Decreta:

Per il 16 settembre 1996 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantaquattro giorni con scadenza il 15 settembre 1997 fino al limite massimo in valore nominale di lire 6.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1997.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 28 dicembre 1995 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 16 può essere presentata per un importo pari a 3 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 11 settembre 1996, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 28 dicembre 1995.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 settembre 1996

p. *Il direttore generale:* GRILLI

96A5791

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 26 giugno 1996.

Revoca del finanziamento regolato con la convenzione n. 156/87 concernente la realizzazione del piano di sviluppo socio economico della comunità montana Alto e Medio Sele.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 19 dicembre 1992, n. 488, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e norme per l'agevolazione delle attività produttive;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, concernente il trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488;

Vista la legge 1 dicembre 1993, n. 493, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, recante disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia;

Vista la legge 7 aprile 1995, n. 104, che ha convertito in legge, il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

Vista la convenzione n. 156/87, stipulata in data 14 gennaio 1988 fra l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e la comunità montana Alto e Medio Sele, regolante il finanziamento di L. 200.000.000 per assicurare la realizzazione di un piano di sviluppo socio-economico della Comunità montana;

Visto in particolare l'art. 12 della predetta convenzione n. 156/87 che prevede la possibilità di revoca, nel caso in cui l'ente attuatore incorra in violazioni o negligenze in ordine alla convenzione stessa;

Considerato che la Cassa depositi e prestiti ha evidenziato la sussistenza dei presupposti per la revoca del finanziamento in questione, non avendo l'ente attuatore adempiuto nei termini contrattuali alla realizzazione di quanto previsto in convenzione;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1) È revocato il finanziamento regolato con la convenzione n. 156/87 concernente la realizzazione del piano di sviluppo socio economico della comunità montana Alto e Medio Sele per l'importo di L. 200.000.000 di cui L. 160.000.000 già erogati.

2) Ai sensi dell'art. 12 della convenzione il Ministero del bilancio, attraverso apposita commissione *ad hoc* nominata, procederà in contradditorio all'accertamento dell'utilizzabilità della parte di elaborato eseguito, decidendo in ordine al recupero delle somme non legittimamente spese.

Roma, 26 giugno 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 28 agosto 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 253

96A5705

DELIBERAZIONE 26 giugno 1996.

Revoca del finanziamento regolato con la convenzione n. 356/87 concernente la realizzazione dell'aggiornamento del piano di sviluppo socio economico della comunità montana Sub Appennino Dauno meridionale.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 19 dicembre 1992, n. 488, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e norme per l'agevolazione delle attività produttive;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, concernente il trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 493, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, recante disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia;

Vista la legge 7 aprile 1995, n. 104, che ha convertito in legge, il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

Vista la convenzione n. 356/87, stipulata in data 19 maggio 1988 fra l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e la comunità montana del Sub Appennino Dauno meridionale, regolante il finanziamento di L. 80.000.000 per la realizzazione dell'aggiornamento del piano di sviluppo sociale ed economico della Comunità montana;

Visto in particolare l'art. 12 della predetta convenzione n. 356/87 che prevede la possibilità di revoca, nel caso in cui l'ente attuatore incorra in violazioni o negligenze in ordine alla convenzione stessa;

Considerato che la Cassa depositi e prestiti ha evidenziato la sussistenza dei presupposti per la revoca del finanziamento in questione, non avendo l'ente attuatore adempiuto nei termini contrattuali alla realizzazione di quanto previsto in convenzione;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1) È revocato il finanziamento regolato con la convenzione n. 356/87 concernente la realizzazione dell'aggiornamento del piano di sviluppo socio economico della comunità montana Sub Appennino Dauno meridionale per l'importo di L. 80.000.000 di cui L. 12.000.000 già erogati.

2) Ai sensi dell'art. 12 della convenzione il Ministero del bilancio, attraverso apposita commissione *ad hoc* nominata, procederà in contradditorio all'accertamento dell'utilizzabilità della parte di elaborato eseguito, decidendo in ordine al recupero delle somme non legittimamente spese.

Roma, 26 giugno 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 28 agosto 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 252

96A5706

DELIBERAZIONE 26 giugno 1996.

Revoca del finanziamento regolato con la convenzione n. 118/88 concernente la realizzazione del piano di riqualificazione e valorizzazione dei territori meridionali dei comuni di Barano d'Ischia e di Serrara Fontana.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 19 dicembre 1992, n. 488, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e norme per l'agevolazione delle attività produttive;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, concernente il trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 493, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, recante disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia;

Vista la legge 7 aprile 1995, n. 104, che ha convertito in legge, il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

Viste le convenzioni n. 118/88 e n. 119/88, stipulate in data 31 maggio 1989 fra l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e il comune di Barano d'Ischia, regolanti: la prima, il finanziamento di L. 1.500.000.000 per assicurare la progettazione esecutiva del piano di riqualificazione e valorizzazione dei territori meridionali dei comuni di Barano d'Ischia e di Serrara Fontana; la seconda, il finanziamento di L. 520.000.000 per la progettazione del parco termale di Nitrodi ed Olmitello nel comune di Barano d'Ischia;

Visto in particolare l'art. 12 delle predette convenzioni n. 118/88 e n. 119/88 che prevede la possibilità di revoca, nel caso in cui l'ente attuatore incorra in violazioni o negligenze in ordine alla convenzione stessa;

Considerato che la Cassa depositi e prestiti ha evidenziato la sussistenza dei presupposti per la revoca dei finanziamenti in questione, non avendo l'ente attuatore adempiuto nei termini contrattuali alla realizzazione di quanto previsto in convenzione;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1) È revocato il finanziamento regolato con la convenzione n. 118/88 concernente la realizzazione del piano di riqualificazione e valorizzazione dei territori meridionali dei comuni di Barano d'Ischia e di Serrara Fontana per l'importo di L. 1.500.000.000 di cui L. 525.000.000 già erogati.

2) È revocato il finanziamento regolato con la convenzione n. 119/88 concernente la progettazione del parco termale di Nitrodi ed Olmitello nel comune di Barano d'Ischia per l'importo di L. 520.000.000 di cui L. 182.000.000 già erogati.

3) Ai sensi dell'art. 12 della convenzione il Ministero del bilancio, attraverso apposita commissione *ad hoc* nominata, procederà in contraddittorio all'accertamento dell'utilizzabilità della parte di elaborato eseguito, decidendo in ordine al recupero delle somme non legittimamente spese.

Roma, 26 giugno 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 28 agosto 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 251

96A5707

DELIBERAZIONE 26 giugno 1996.

Revoca del finanziamento regolato con la convenzione n. 836/87 concernente la realizzazione della progettazione esecutiva dell'invaso Rincione sul torrente omonimo.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 19 dicembre 1992, n. 488, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e norme per l'agevolazione delle attività produttive;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, concernente il trasferimento delle competenze dei

soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 493, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, recante disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia;

Vista la legge 7 aprile 1995, n. 104, che ha convertito in legge, il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

Vista la convenzione n. 836/87, stipulata in data 2 giugno 1989 fra l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e l'ente Acquedotti siciliani, regolante il finanziamento di L. 250.000.000 per la realizzazione della progettazione esecutiva dell'invaso Rincione sul torrente omonimo;

Visto in particolare l'art. 12 della predetta convenzione n. 836/87 che prevede la possibilità di revoca, nel caso in cui l'ente attuatore incorra in violazioni o negligenze in ordine alla convenzione stessa;

Considerato che la Cassa depositi e prestiti ha evidenziato la sussistenza dei presupposti per la revoca del finanziamento in questione, non avendo l'ente attuatore adempiuto nei termini contrattuali alla realizzazione di quanto previsto in convenzione;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1) È revocato il finanziamento regolato con la convenzione n. 836/87 concernente la realizzazione della progettazione esecutiva dell'invaso Rincione sul torrente omonimo per l'importo di L. 250.000.000 di cui L. 87.000.000 già erogati.

2) Ai sensi dell'art. 12 della convenzione il Ministero del bilancio, attraverso apposita commissione *ad hoc* nominata, procederà in contradditorio all'accertamento dell'utilizzabilità della parte di elaborato eseguito, decidendo in ordine al recupero delle somme non legittimamente spese.

Roma, 26 giugno 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 28 agosto 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 250

96A5708

DELIBERAZIONE 26 giugno 1996.

Revoca del finanziamento regolato con la convenzione n. 224/88 concernente la realizzazione dello studio e della progettazione di massima del piano del traffico della città di Quartu Sant'Elena.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 19 dicembre 1992, n. 488, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e norme per l'agevolazione delle attività produttive;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, concernente il trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 493, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, recante disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia;

Vista la legge 7 aprile 1995, n. 104, che ha convertito in legge, il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

Vista la convenzione n. 224/88, stipulata in data 6 luglio 1989 fra l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e il comune di Quartu Sant'Elena, regolante il finanziamento di L. 380.000.000 per assicurare la realizzazione dello studio e della progettazione di massima del piano del traffico della città di Quartu;

Visto in particolare l'art. 12 della predetta convenzione n. 224/88 che prevede la possibilità di revoca, nel caso in cui l'ente attuatore incorra in violazioni o negligenze in ordine alla convenzione stessa;

Considerato che la Cassa depositi e prestiti ha evidenziato la sussistenza dei presupposti per la revoca del finanziamento in questione, non avendo l'ente attuatore adempiuto nei termini contrattuali alla realizzazione di quanto previsto in convenzione;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1) È revocato il finanziamento regolato con la convenzione n. 224/88 concernente la realizzazione dello studio e della progettazione di massima del piano del traffico della città di Quartu per l'importo di L. 380.000.000 di cui L. 133.000.000 già erogati.

2) Ai sensi dell'art. 12 della convenzione il Ministero del bilancio, attraverso apposita commissione *ad hoc* nominata, procederà in contraddittorio all'accertamento dell'utilizzabilità della parte di elaborato eseguito, decidendo in ordine al recupero delle somme non legittimamente spese.

Roma, 26 giugno 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 28 agosto 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 249

96A5709

DELIBERAZIONE 26 giugno 1996.

Revoca del finanziamento regolato con la convenzione n. 110/88 concernente la realizzazione della progettazione esecutiva dell'ampliamento dell'aeroporto di Tortolì.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 19 dicembre 1992, n. 488, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e norme per l'agevolazione delle attività produttive;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, concernente il trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 493, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, recante disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia;

Vista la legge 7 aprile 1995, n. 104, che ha convertito in legge, il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

Vista la convenzione n. 110/88, stipulata in data 12 aprile 1989 fra l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e la provincia di Nuoro, regolante il finanziamento di L. 600.000.000 per la realizzazione della progettazione esecutiva dell'ampliamento dell'aeroporto di Tortolì;

Visto in particolare l'art. 12 della predetta convenzione n. 110/88 che prevede la possibilità di revoca, nel caso in cui l'ente attuatore incorra in violazioni o negligenze in ordine alla convenzione stessa;

Considerato che la Cassa depositi e prestiti ha evidenziato la sussistenza dei presupposti per la revoca del finanziamento in questione, non avendo l'ente attuatore adempiuto nei termini contrattuali alla realizzazione di quanto previsto in convenzione;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1) È revocato il finanziamento regolato con la convenzione n. 110/88 concernente la realizzazione della progettazione esecutiva dell'ampliamento dell'aeroporto di Tortolì per l'importo di L. 600.000.000 di cui L. 210.000.000 già erogati.

2) Ai sensi dell'art. 12 della convenzione il Ministero del bilancio, attraverso apposita commissione *ad hoc* nominata, procederà in contraddittorio all'accertamento dell'utilizzabilità della parte di elaborato eseguito, decidendo in ordine al recupero delle somme non legittimamente spese.

Roma, 26 giugno 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 28 agosto 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 248

96A5710

DELIBERAZIONE 26 giugno 1996.

Revoca dei finanziamenti regolati con le convenzioni n. 530/87 e n. 533/87 concernenti l'elaborazione del progetto preliminare, studi ed indagini per la realizzazione degli invasi a servizio dello schema idrico Sulcis sud e Sulcis nord.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 19 dicembre 1992, n. 488, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e norme per l'agevolazione delle attività produttive;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, concernente il trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel

Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 493, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, recante disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia;

Vista la legge 7 aprile 1995, n. 104, che ha convertito in legge, il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

Viste le convenzioni n. 530/87 e n. 533/87, stipulate in data 7 giugno 1988 fra l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e l'Ente sardo acquedotti e fognature, regolanti il finanziamento di L. 800.000.000 ciascuna per assicurare l'elaborazione del progetto preliminare, studi ed indagini per la realizzazione degli invasi a servizio dello schema idrico Sulcis sud e Sulcis nord;

Visto in particolare l'art. 12 delle predette convenzioni n. 530/87 e n. 533/87 che prevede la possibilità di revoca, nel caso in cui l'ente attuatore incorra in violazioni o negligenze in ordine alla convenzione stessa;

Considerato che la Cassa depositi e prestiti ha evidenziato la sussistenza dei presupposti per la revoca dei finanziamenti in questione, non avendo l'ente attuatore adempiuto nei termini contrattuali alla realizzazione di quanto previsto in convenzione;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1) Sono revocati i finanziamenti regolati con le convenzioni n. 530/87 e n. 533/87 concernenti l'elaborazione del progetto preliminare, studi ed indagini per la realizzazione degli invasi a servizio dello schema idrico Sulcis sud e Sulcis nord. L'ammontare del finanziamento per ciascuna convenzione è pari a lire 800 milioni, di cui 120 milioni già erogati.

2) Ai sensi dell'art. 12 della convenzione il Ministero del bilancio, attraverso apposita commissione *ad hoc* nominata, procederà in contraddittorio all'accertamento dell'utilizzabilità della parte di elaborati eseguiti, decidendo in ordine al recupero delle somme non legittimamente spese.

Roma, 26 giugno 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 28 agosto 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 247

96A5711

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE TOSCANA

ORDINANZA 13 agosto 1996.

Intervento n. 25. Torrente Cardoso e torrente Serra. Interventi di rimodellamento alveo, parte alta, ed eliminazione ostacoli. Primo stralcio. Affidamento lavori. (Ordinanza n. 34).

IL SUB COMMISSARIO
PER GLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 19 GIUGNO 1996

(Art. 5 legge 24 febbraio 1992, n. 225. Ordinanza D.P.C. n. 2449 del 25 giugno 1996. Ordinanza P.G.R. n. 4 del 28 giugno 1996)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della protezione civile n. 2449 del 25 giugno 1996 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del 19 giugno 1996, e in particolare l'art. 1, comma 4, che prevede la nomina di un sub-commissario per l'espletamento dell'incarico;

Vista l'ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996, che nomina l'assessore alla presidenza, Paolo Fontanelli, sub-commissario per l'assolvimento degli adempimenti attribuiti al commissario delegato dalla suddetta ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2449, con tutti i poteri amministrativi e tecnici concernenti gli atti di urgenza, nonché con la possibilità di sostituire il commissario delegato, nella pienezza dei suoi poteri, in caso di assenza o impedimento di questo;

Visto il piano degli interventi infrastrutturali di emergenza e di prima sistemazione idrogeologica, approvato con ordinanza commissariale n. 13 del 15 luglio 1996 con la quale si opera altresì l'individuazione dei soggetti attuatori degli interventi stessi;

Vista la presa d'atto del suddetto piano da parte del Dipartimento della protezione civile, intervenuta in data 17 luglio 1996;

Vista l'ordinanza commissariale n. 17 del 26 luglio 1996 con la quale si approva la integrazione e parziale rimodulazione del piano, anche in base alle segnalazioni fornite dal Dipartimento della protezione civile contestualmente alla presa d'atto di cui al punto precedente.

Vista l'ulteriore presa d'atto in data 1° agosto 1996;

Vista l'ordinanza commissariale n. 14 del 19 luglio 1996 che approva il disciplinare per gli interventi compresi nel piano;

Vista l'ordinanza commissariale n. 30 del 7 agosto 1996 che integra la precedente ordinanza n. 14;

Vista la perizia predisposta in data 9 luglio 1996 dall'ufficio del genio civile di Arezzo, individuato con ordinanza n. 15 del 23 giugno 1996 come ufficio della regione Toscana per l'attuazione dell'intervento n. 25, e relativa a: «Torrente Cardoso e torrente Serra - Interventi di rimodellamento della parte alta dell'alveo ed eliminazione ostacoli - Primi interventi di messa in sicurezza - Primo stralcio»;

Rilevato che con propria precedente ordinanza n. 32 del 12 agosto 1996:

e stato preso atto del progetto redatto dall'ufficio del genio civile di Arezzo relativo all'intervento n. 25 «Torrente Cardoso e torrente Serra - Interventi di rimodellamento dell'alveo, parte alta, ed eliminazione ostacoli - Primo stralcio»;

e stata dichiarata infruttuosamente esperita la gara ufficiosa a trattativa privata indetta ed effettuata il 12 agosto 1996 per i lavori sopracitati;

Rilevato che in data odierna, presso l'ufficio del commissario di Pietrasanta, è stata esperita una trattativa privata con la ditta I.C.E.S. S.p.a., via Ghivizzani n. 62 - Capezzano Pianore, che ha accettato di effettuare i lavori in oggetto a tutti i patti e condizioni di cui agli elaborati di perizia redatta dall'ufficio del genio civile di Arezzo e per l'importo a base di gara di L. 163.000.000 al netto di IVA;

Visto il verbale di aggiudicazione e di consegna dei lavori in data odierna, redatto dal genio civile di Arezzo, che si allega al presente atto;

Ordina:

1. Sono aggiudicati alla ditta I.C.E.S. S.p.a., via Ghivizzani, 62 - Capezzano Pianore, i lavori «Torrente Cardoso e torrente Serra - Interventi a rimodellamento alveo, parte alta, ed eliminazione ostacoli - Primo stralcio» di cui alla perizia redatta dal genio civile di Arezzo e assunta dal commissario con propria precedente ordinanza n. 32 del 12 agosto 1996, a tutti i patti e condizioni di cui alla predetta perizia e allo schema contrattuale predisposto.

2. La direzione dei lavori è affidata al genio civile di Arezzo.

3. A seguito dell'aggiudicazione il quadro economico del progetto è così determinato:

A. Lavori appaltati	L.	163.000.000
B. Somme a disposizione per imprevisti ed economie	»	10.000.000
IVA al 19% sul totale	»	32.870.000
1% sul totale A (art. 18, legge n. 216/1995)	»	1.730.000
Totale generale	L.	207.600.000

4. A seguito della presente aggiudicazione dell'intervento previsto nel piano di cui alle ordinanze commissariali n. 13/96 e n. 17/96, denominato «Torrente Cardoso (tratto Cardoso-Seravezza)e torrente Serra (tratto Monte Altissimo-Seravezza) - Interventi di rimodellamento alveo, parte alta ed eliminazione ostacoli - Primo intervento di messa in sicurezza» e finanziato per L. 2.000.000.000, restano disponibili L. 1.792.400.000.

Firenze, 13 agosto 1996

Il sub-commissario: FONTANELLI

ALLEGATO

REGIONE TOSCANA
GENIO CIVILE DI AREZZO

Lavori di rimodellamento della parte alta dell'alveo ed eliminazione ostacoli - primi interventi di messa in sicurezza nell'abitato di Cardoso

Impresa: I.C.E.S. S.p.a.

Contratto: da perfezionare.

Importo a base di contratto L. 163.000.000.

Visto l'esito della gara ufficiosa esperita il giorno 12 agosto 1996 nella quale non si è potuto procedere all'aggiudicazione perché le offerte non erano compatibili con le condizioni della lettera di invito;

Visto il verbale di somma urgenza redatto in data 12 agosto 1996 dall'ing. Andrea Canali funzionario del genio civile di Arezzo;

Proceduto, quindi, alla trattativa privata con la ditta I.C.E.S. S.p.a. rappresentata dal sig. Giannecchini Enrico in qualità di amministratore unico, il quale accettava incondizionatamente le condizioni stabilite dagli elaborati di appalto al prezzo previsto dalla perizia, si procedeva alla stesura del presente

PROCESSO VERBALE DI AFFIDAMENTO
E CONSEGNA DEI LAVORI

in data 13 agosto 1996 presso l'ufficio del commissario eventi alluvionali.

Il sottoscritto direttore dei lavori ing. Andrea Canali, convenuto sul luogo dove si debbono compiere i lavori in oggetto, con l'intervento dei signori:

Giannecchini Enrico, amministratore unico della ditta I.C.E.S. S.p a ;

ing. Luca Gori, collaboratore alla direzione lavori,

ha proceduto all'affidamento e alla consegna dei lavori medesimi a norma delle prescrizioni dell'art. 10 del regolamento 25 maggio 1895, n. 350.

Alla presenza continua di tutti gli intervenuti e con la scorta del progetto, il sottoscritto ingegnere ha destinato i lavori da eseguire, ha riscontrato le misure e tutte le altre circostanze di fatto relative ai lavori medesimi, ha dato lettura delle norme e condizioni di esecuzione contrattuali aggiungendo le spiegazioni chieste a quelle trovate opportune, tanto al personale subalterno quanto all'appaltatore e

questi, fornito dalla perizia ed allegati relativi, ha dichiarato di non aver difficoltà e dubbiezze, di essere perfettamente edotto di tutti i suoi obblighi e di accettare con il presente atto senza eccezioni di sorta la formale consegna degli stessi.

In attesa del perfezionamento del contratto l'impresa è tenuta al rispetto delle condizioni stabilite dallo schema di contratto e dal capitolato speciale di appalto con particolare riferimento all'art. 15 punti 20 e 35.

I lavori dovranno essere compiuti in quarantacinque giorni consecutivi decorrenti dalla data del presente verbale e per ciò cessanti il giorno 27 settembre 1996.

96A5683

ORDINANZA 13 agosto 1996.

Piano degli interventi. Progetto n. 45. Rimozione dei tronchi di albero nei fiumi e sui versanti bacino fiume Versilia. Presa d'atto. (Ordinanza n. 35).

IL SUB COMMISSARIO

PER GLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 19 GIUGNO 1996

(Art. 5, legge 24 febbraio 1992, n. 225. Ordinanza D.P.C. n. 2449 del 25 giugno 1996. Ordinanza P.G.R. n. 4 del 28 giugno 1996)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della protezione civile n. 2449 del 25 giugno 1996 con la quale il Presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del 19 giugno 1996;

Visto in particolare l'art. 3 della predetta ordinanza che prevede che il commissario predisponga un piano di interventi, di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che tale piano può essere rimodulato in conseguenza di ulteriori accertamenti, ferma restando la necessaria presa d'atto del Dipartimento della protezione civile,

Considerato che con ordinanza commissariale n. 13 del 15 luglio 1986 è stato approvato il piano in questione e che in data 17 luglio 1996 il Dipartimento della protezione civile ha comunicato la relativa presa d'atto;

Considerato altresì che con ordinanza commissariale n. 17 del 26 luglio 1996 è stata approvata una integrazione e parziale rimodulazione del piano, anche in adeguamento a quanto richiesto nella presa d'atto del 17 luglio 1996 da parte del Dipartimento della protezione civile;

Considerato che il Dipartimento della protezione civile ha comunicato la propria presa d'atto in data 1° agosto 1996;

Rilevato che l'attuazione degli interventi previsti nel piano e nella sua integrazione e parziale rimodulazione sono attuati dagli enti qui specificati, in conformità al disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14 del 19 luglio 1996, successivamente integrato con ordinanza n. 30 del 7 agosto 1996;

Visto il particolare il punto 2.3 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dagli enti attuatori;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. 14/96;

il rispetto della quota massima prevista per le spese di progettazione, direzione, collaudo assistenza e contabilità di cui al punto 2.3 della medesima ordinanza n. 14/96;

Rilevato che nel piano è stato incluso il seguente intervento:

gli interventi di rimozione dei tronchi di albero nei fiumi e sui versanti (bacino fiume Versilia), per un importo di L. 336.420.000;

Visto il progetto presentato dalla comunità montana «Alta Versilia», ente attuatore, approvato dalla giunta con atto n. 233 del 13 agosto 1996;

Ritenuto di dover prendere atto del progetto in questione;

Ordina:

1. Di prendere atto del progetto di rimozione dei tronchi di albero nei fiumi e sui versanti del bacino del fiume Versilia predisposto dalla comunità montana «Alta Versilia», ente attuatore, ai sensi e per gli effetti di cui all'ordinanza D.P.C. n. 2449/86 e all'ordinanza commissariale n. 14/96 e successive modifiche e integrazioni, che presenta il seguente quadro economico:

A. Importo dei lavori a base d'asta	L.	280.000.000
B. Somme a disposizione per:		
*b.*1 - IVA sui lavori 10%	»	28.000.000
*b.*2 - spese tecniche, progettazione e direzione lavori	»	15.000.000
*b.*3 - IVA e CNPAIALP su spese tecniche	»	3.200.000
*b.*4 - imprevisti ed arrotondamenti	»	10.220.000
Importo totale di progetto	L.	336.420.000

2. La presa d'atto di cui alla presente ordinanza è effettuata ai fini delle verifiche specificate nelle premesse.

Firenze, 13 agosto 1996

Il sub-commissario: FONTANELLI

96A5684

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 1° luglio 1996, n. 347 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 153 del 2 luglio 1996), **coordinato con la legge di conversione 8 agosto 1996, n. 426** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 192 del 17 agosto 1996), **recante: «Differimento di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri e norme relative ad impegni internazionali ed alla cooperazione allo sviluppo».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 2 gennaio 1996, n. 2, 1° marzo 1996, n. 100 e 29 aprile 1996, n. 237». I DD.LL. sopracitati, di contenuto pressoché analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 59 del 2 marzo 1996, n. 101 del 2 maggio 1996 e n. 153 del 2 luglio 1996).

Capo I

DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DI IMPEGNI INTERNAZIONALI

Art. 1.

1. È prorogata fino al 30 giugno 1996 la partecipazione italiana alle operazioni di polizia doganale sul Danubio nei territori della Bulgaria, Romania e Ungheria e fino al 31 dicembre 1996 la permanenza in loco di quattro unità del Comando della Guardia di finanza per la chiusura delle operazioni stesse, ferma restando l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 2 del decreto-legge 1° giugno 1993, n. 167, convertito dalla legge 30 luglio 1993, n. 261. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 7.500 milioni, oltre alla spesa di lire 500 milioni per l'anno 1996, per l'immediato rientro in Italia dei mezzi navali e dei materiali impiegati nello svolgimento della missione. Ove necessario, il comandante generale della Guardia di finanza è autorizzato, in deroga alle norme di contabilità di Stato, a ricorrere ad acquisti e lavori, da eseguirsi anche in economia.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a lire 8.000 milioni per l'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. La durata in carica della commissione per il contenzioso, istituita ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1994, n. 121, è prorogata fino al 31 dicembre 1996.

4. All'onere derivante dal comma 3, valutato in lire 690 milioni per l'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi:

— Il D.L. 1° giugno 1993, n. 167, relativo alla «Partecipazione italiana all'embargo sul Danubio nei confronti dei Paesi della ex Jugoslavia», dispone all'art. 2 la diaria spettante ai militari in servizio all'estero.

— Il D.L. 28 dicembre 1993, n. 543, relativo a «Misure urgenti per il controllo della spesa nel settore degli interventi nei Paesi in via di sviluppo», dispone all'art. 1 la creazione di una commissione *ad hoc* per gli interventi di contenzioso.

Art. 2.

1. Le funzioni del Comitato interministeriale di coordinamento delle attività di cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e nell'Adriatico, istituito dall'articolo 8 del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, sono prorogate fino al 31 dicembre 1996.

2. Per consentire il funzionamento del Comitato interministeriale di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 1996. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi:

— Il D.L. 24 luglio 1992, n. 350, concernente «Interventi straordinari di carattere umanitario a favore degli sfollati delle Repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia, nonché misure urgenti in materia di rapporti internazionali e di italiani all'estero», prevede all'art. 8 la creazione di un Comitato interministeriale di coordinamento delle attività di cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e nell'Adriatico.

Art. 3.

1. Gli stanziamenti iscritti in bilancio nell'anno 1995 in applicazione delle leggi 26 febbraio 1992, n. 212, 30 settembre 1993, n. 388, 4 ottobre 1994, n. 579, 15 febbraio 1995, n. 51, nonché quelli iscritti al capitolo 1116 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, non impegnati al termine dell'esercizio finanziario 1995, possono esserlo nell'esercizio 1996.

2. Le somme iscritte in conto residui ai capitoli 4480, 4481, 4482, 4483 e 8225 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per il 1995, nonché quelle iscritte in conto residui nei capitoli 7015 e 7728 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, non impegnate nell'esercizio finanziario 1995, possono esserlo nell'esercizio 1996.

Riferimenti normativi:

— La legge 24 febbraio 1992, n. 212, è relativa alla collaborazione del nostro Paese con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale.

— La legge 30 settembre 1993, n. 388, concerne l'autorizzazione alla ratifica degli accordi di Schengen.

Art. 4.

1. Il comando ed il collocamento fuori ruolo del personale delle amministrazioni dello Stato, compreso il personale docente della scuola, e del personale degli enti pubblici, anche territoriali, in servizio presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri alla data 31 dicembre 1995, sono prorogati *fino al 31 dicembre 1998.*

1-bis. *La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri può avvalersi di ulteriori unità di personale di altre amministrazioni pubbliche, in numero non superiore a cinquanta, in posizione di comando per le medesime finalità ed entro lo stesso termine di cui al comma 1.*

1-ter. *All'onere derivante dall'applicazione del comma 1-bis si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 4451 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno 1996 e ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.*

2. I contratti stipulati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri ai sensi della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in atto alla data del 31 dicembre 1995, sono prorogati, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 23, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, fino al 31 dicembre 1996 ovvero, se più ravvicinata, fino alla data dell'eventuale immissione in ruolo del personale a contratto risultato vincitore del concorso per titoli bandito ai sensi del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e conformemente al disposto di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1994, n. 121. A tal fine il termine per bandire il concorso è fissato al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento che determina la pianta organica del personale.

2-bis. *Per l'erogazione delle borse di studio, in conformità con quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 340, la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri è autorizzata a stipulare, ai sensi dell'articolo 3 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, convenzioni con istituti di credito a diffusione nazionale, ai quali i beneficiari conferiscano apposito mandato a riscuotere.*

Riferimenti normativi:

— La legge 29 dicembre 1988, n. 554, è relativa a disposizioni in materia di pubblico impiego.

— La legge 24 dicembre 1993, n. 537, concerne gli interventi correttivi della finanza pubblica e prevede all'art. 3, comma 23, il divieto di proroga delle assunzioni a contratto.

— Il D.L. 20 maggio 1993, n. 148, prevede interventi in favore dell'occupazione.

— Il D.L. 28 dicembre 1993, n. 543, riguarda il controllo della spesa per gli interventi nei Paesi in via di sviluppo e prevede all'art. 5 la proroga dei contratti di comando e di collocamento fuori ruolo del personale delle amministrazioni dello Stato, è previsto inoltre l'individuazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri della dotazione organica necessaria per la realizzazione dei compiti che la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo è tenuta a svolgere.

Art. 5.

1. Per la partecipazione italiana alle missioni di monitoraggio nei territori della ex-Jugoslavia (Missione di monitoraggio delle Comunità europee - ECMM) fino al 31 dicembre 1996, è autorizzata la spesa valutata in lire 23.500 milioni nell'anno 1996, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2-bis. *È prorogata, fino al 22 gennaio 1997, la partecipazione italiana alla missione di polizia civile della UEO nella città di Mostar, autorizzata dal decreto-legge 7 aprile 1995, n. 107, convertito dalla legge 7 giugno 1995, n. 222, limitatamente ad un contingente di 10 unità di militari dell'Arma dei carabinieri.*

2-ter. *All'onere derivante dall'applicazione del comma 2-bis, pari a lire 287 milioni per l'anno 1996 e a lire 40 milioni per l'anno 1997, si provvede mediante corri-*

spondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2-quater. *Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

Art. 6.

1. È autorizzata la spesa di lire 2.760 milioni per l'anno 1996, di cui lire 2.000 milioni quale contributo italiano all'organizzazione del Vertice mondiale sull'alimentazione, e lire 760 milioni per l'organizzazione del Forum Mediterraneo.

2. Con scambio di note la FAO e il Governo italiano istituiranno un Comitato misto incaricato di concordare e di predisporre il programma di attività per lo svolgimento del Vertice sull'alimentazione.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 2.760 milioni per l'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

1. Limitatamente ad un triennio a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il contingente degli impiegati a contratto, di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, è integrato di duecento unità. Tale disponibilità, nell'ambito del contingente medesimo, è esclusivamente destinata ad essere ricoperta con personale avente specifiche professionalità nel campo informatico al fine di corrispondere alle necessità operative conseguenti agli adempimenti relativi all'attuazione del sistema di informazione previsto dall'accordo di Schengen di cui alla legge 30 settembre 1993, n. 388.

2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in lire 7.700 milioni per l'anno 1996, in lire 11.840 milioni per l'anno 1997 e in lire 12.200 milioni per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi:

— Il D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, concernente l'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri, prevede all'art. 152 la possibilità dell'amministrazione di assumere personale a contratto con particolari esigenze delle rappresentanze.

Art. 8.

1. Il comma 10 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, non si applica al Ministero degli affari esteri.

Riferimenti normativi:

— La legge 28 dicembre 1995, n. 549, relativa alle «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», prevede al comma 10 dell'art. 1 il divieto per le pubbliche amministrazioni di individuare ulteriori uffici dirigenziali oltre quelli già esistenti, fino al 30 giugno 1997.

Capo II

PROGRAMMI PROMOSSI DALLE ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE NELL'AMBITO DELLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Art. 9.

1. Le disposizioni degli articoli 31, 32 e 33 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, si applicano, nei limiti di contingenti stabiliti annualmente dal Comitato direzionale, anche relativamente al personale italiano che abbia stipulato un contratto di cooperazione con organizzazioni non governative *o con altri enti italiani senza fini di lucro* per prestare la sua opera in programmi gestiti, finanziati o cofinanziati da organismi internazionali di cui l'Italia faccia parte. *La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri si fa carico del pagamento degli oneri previdenziali e assicurativi di tale personale solo qualora non vi provvedano detti organismi internazionali.*

Riferimenti normativi:

— La legge 26 febbraio 1987, n. 49, relativa alla nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo, prevede la possibilità per i volontari in servizio civile di cooperare con contratti di cooperazione (art. 31); sono previsti inoltre impieghi delle organizzazioni non governative nell'ambito dei programmi riconosciuti conformi alle finalità della presente legge; ai volontari in servizio presso la Cooperazione sono riconosciuti i diritti menzionati nell'art. 33 della presente legge.

Art. 10.

1. Ai programmi promossi da organizzazioni non governative o ad esse affidati, approvati dal Comitato direzionale, prima del 31 dicembre 1993, si applicano le disposizioni e le procedure di rendicontazione vigenti alla data di approvazione e definite nelle apposite delibere del Comitato direzionale.

2. In relazione ai programmi di cui al comma 1, sono altresì ammissibili alla rendicontazione le spese che risultino effettuate prima del perfezionamento dell'*iter* amministrativo del programma cui si riferiscono, oppure in presenza di variazioni del piano finanziario, non preventivamente autorizzate, ovvero spese effettuate con spostamento di fondi da altri capitoli operato senza la

previa autorizzazione, e, ove la spesa riguardi costruzioni e attrezzature, in mancanza di una previa valutazione di congruità, tali spese possono essere riconosciute a condizione che gli obiettivi previsti per il periodo cui il rendiconto si riferisce risultino comunque raggiunti, le relative attività realizzate siano funzionali ai predetti obiettivi e il loro costo complessivo sia congruo.

3. I contributi e i finanziamenti alle organizzazioni non governative idonee sono erogati in una o più rate anticipate. In caso di rateizzazione, l'erogazione delle rate successive alla prima è subordinata al riconoscimento delle spese presentate alla rendicontazione, relative alle rate precedenti, spese che sono ammesse o respinte entro sessanta giorni dalla presentazione. Decorso tale termine, in attesa del completamento dell'analisi del rendiconto, l'Amministrazione può procedere comunque all'erogazione relativa alla parte rendicontata. L'organizzazione non governativa è tenuta alla restituzione proporzionale delle spese eventualmente non ammesse alla rendicontazione, restituzione che è detratta da altre eventuali erogazioni dovute alla medesima organizzazione non governativa, anche relative a differenti iniziative.

4. Possono essere ammessi a finanziamenti parziali anche i programmi di organizzazioni non governative italiane cofinanziati dall'Unione europea.

Art. 11.

1. Nel caso di calamità naturali o attribuibili all'uomo, avvenute o imminenti, su richiesta delle comunità colpite o a seguito di appello internazionale, il Ministro degli affari esteri, o un suo delegato, su richiesta del direttore generale, autorizza con apposita procedura d'urgenza il programma d'intervento volto ad alleviare gli effetti della crisi e ne stabilisce la durata. Dell'intervento viene data immediata comunicazione al Parlamento. Il direttore generale delibera quindi l'intervento, precisandone tipologia e modalità, ed indicando i risultati attesi, i destinatari e le risorse impiegate.

2. Il Ministro degli affari esteri o un suo delegato, autorizza, con apposita procedura d'urgenza, il pagamento, a valere sulle disposizioni accreditate al Ministero degli affari esteri dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, ad enti italiani o stranieri, ivi comprese le organizzazioni non governative ed altri enti umanitari senza finalità di lucro delle spese per l'attuazione degli interventi nelle repubbliche sorte nei territori della ex-Jugoslavia di cui al decreto-legge 27 maggio 1994, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 465.

Riferimenti normativi:

— Il D.L. 24 luglio 1992, n. 350, relativo agli interventi straordinari di carattere umanitario agli sfollati delle ex Repubbliche jugoslave, prevede all'art. 4 che il Presidente del Consiglio dei Ministri per l'attuazione degli interventi connessi con le attività di cui al predetto decreto disponga in merito alle disponibilità con ordine di accreditamento anche in deroga ai limiti di somma stabiliti dalle norme sulla contabilità generale dello Stato.

— Il D.L. 27 maggio 1994, n. 318, concerne disposizioni urgenti per garantire il proseguimento degli interventi in favore degli sfollati di territori della ex Jugoslavia dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose e delle attività di volontariato.

Art. 12.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

96A5664

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 9 settembre 1996

Dollaro USA	1509,75
ECU	1913,16
Marco tedesco	1013,26
Franco francese	296,55
Lira sterlina	2357,02
Fiorino olandese	903,99
Franco belga	49,190
Peseta spagnola	12,005
Corona danese	262,63
Lira irlandese	2446,10
Dracma greca	6,353
Escudo portoghese	9,895
Dollaro canadese	1099,36
Yen giapponese	13,855
Franco svizzero	1242,69
Scellino austriaco	143,99
Corona norvegese	235,92
Corona svedese	227,37
Marco finlandese	334,46
Dollaro australiano	1209,01

96A5820

Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 agosto 1996

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali del 22 agosto 1996 relativi alla emissione dei B.O.T. fissata per il 30 agosto 1996 si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoi a novantuno giorno con scadenza il 29 novembre 1996 è di L. 97,99, quello dei buoni a centottantadue giorni con scadenza il 28 febbraio 1997 è di L. 95,97 e quello dei buoni a trecentosessantaquattro giorni con scadenza il 29 agosto 1997 è di L. 92,20, comprensivi della maggiorazione di 5 centesimi stabilita nei predetti decreti.

96A5812

MINISTERO DELLA SANITÀ

Nuova autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «ATROVENT UDV»

Estratto decreto A.I.C. n. 679 del 22 luglio 1996

Specialità medicinale: ATROVENT UDV nella forma e confezione: soluzione inalatoria 0,50 mg/2 ml in confezioni da 20 fialoidi monodose e soluzione inalatoria 0,25 mg/2 ml in confezioni da 20 fialoidi monodose, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: società Boehringer Ingelheim Italia p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via Pellicceria n. 10; amministrazione e officina consortile sita a Reggello (Firenze); codice fiscale 00421210485.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla Boehringer Ingelheim Limited, Bracknell, Berkshire, Gran Bretagna.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

soluzione inalatoria 0,50 mg/2 ml in confezione da 20 fialoidi monodose;
n. A.I.C.: 029308018 (in base 10) 0VYF3L (in base 32);
classe: C;

soluzione inalatoria 0,25 mg/2 ml in confezione da 20 fialoidi monodose;
n. A.I.C.: 029308020 (in base 10) 0VYF3N (in base 32);
classe: C.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione:
un fialoide monodose 0,50 mg/2 ml contiene: principio attivo: ipratropio bromuro 0,50 mg pari a ipratropio bromuro monoidrato 0,52 mg; eccipienti: sodio cloruro, acido cloridrico e acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

un fialoide monodose 0,25 mg/2 ml contiene: principio attivo: ipratropio bromuro 0,25 mg pari a ipratropio bromuro monoidrato 0,26 mg; eccipienti: sodio cloruro, acido cloridrico e acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: «Atrovent» è indicato come broncodilatatore nella prevenzione e nel trattamento dei sintomi delle affezioni di tipo cronico ostruttivo delle vie aeree con broncospasmo reversibile, quali asma bronchiale, e specialmente bronchite cronica con o senza enfisema.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A5767

UNIVERSITÀ DI VERONA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso le facoltà sottoelencate di questa Università sono vacanti i seguenti posti di professore di ruolo di prima fascia, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

settore scientifico-disciplinare: G08A «scienze e tecnologia dei prodotti agro-alimentari», disciplina: «tecnologie di conservazione dei prodotti agricoli»;

settore scientifico-disciplinare: E05A «biochimica», disciplina: «metodologie biochimiche (settore: E05A».

Facoltà di medicina e chirurgia:

settore scientifico-disciplinare: F22A «igiene generale ed applicata», disciplina: «igiene».

Le discipline di cui al presente avviso, sono indicate unicamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 3, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare la propria domanda, corredata di certificato di servizio attestante la retribuzione in godimento (solo per i candidati esterni), direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, specificando la data dalla quale prestano servizio nelle rispettive qualifiche presso l'università di appartenenza.

In relazione a quanto disposto dall'art. 5 della legge n. 537/1992, il trasferimento del professore chiamato resta subordinato alla disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento degli emolumenti dovuti al medesimo.

96A5779

UNIVERSITÀ DI TORINO

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, commi 9 e 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di giurisprudenza (sede di Torino) dell'Università di Torino sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline e i settori scientifico-disciplinari sottospecificati, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di giurisprudenza (sede di Torino):

filosofia del diritto, settore: N20X;

sistemi giuridici comparati, settore: N02X.

Gli aspiranti ai trasferimenti dei posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La spesa per la copertura dei posti risulta disponibile sul titolo 1, categoria 2, capitolo 7, del bilancio universitario dal 1° novembre 1996.

96A5770

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Nuove autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 162 del 12 luglio 1996)

Nel comunicato citato in epigrafe, riguardante il decreto NFR n. 645 del 12 giugno 1996 specialità medicinale «TRAVOGEN», pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 41, prima colonna, dopo la voce «Titolare A.I.C.» dove è scritto: «Società *Shering* S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Milano via L. Mancinelli, *45*, codice fiscale 00750320152», leggasi: «Società *Schering* S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Milano via L. Mancinelli, *11*, codice fiscale 00750320152»; dopo la voce «Produttore», alla terza riga, al posto del punto leggasi: *«e dalla Società Recordati Industria Chimica e Farmaceutica nello stabilimento sito in via Civitali, 1, Milano.»;* all'ultimo capoverso dove è scritto: «... Coadiuvante della terapia delle infezioni vulvo-vaginali micotiche anche con superinfezione batterica. Può essere impegnato anche dopo altra terapia topica o *per os* allo scopo di ridurre il rischio di recidive», leggasi: «... Coadiuvante della terapia delle infezioni vulvo-vaginali micotiche, anche con superinfezione batterica *da Germi Gram-positivi*. Può essere impiegato anche dopo altra terapia topica o *per via orale* allo scopo di ridurre il rischio di recidive».

96A5771

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Modificazioni ad autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 192 del 17 agosto 1996)

Nel comunicato citato in epigrafe, riguardante il provvedimento di modifica di A.I.C. della specialità medicinale «GOCCEMED», pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 38, seconda colonna, al penultimo capoverso dove è scritto: «I lotti della specialità medicinale Goccemed flacone gocce 30 ml contraddistinti dal numero di A.I.C. 001802014, prodotti anteriormente alla data del 22 marzo 1996, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza riportata sulle rispettive confezioni.», leggasi: «I lotti della specialità medicinale Goccemed flacone gocce 30 ml contraddistinti dal numero di A.I.C. 001802014 *e dalla vecchia denominazione Iodosan*, prodotti anteriormente alla data del 22 marzo 1996, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza riportata sulle rispettive confezioni.».

96A5774

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Modificazioni ad autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 192 del 17 agosto 1996)

Nel comunicato citato in epigrafe, riguardante il provvedimento di modifica di A.I.C. della specialità medicinale «RAFFREDDOREMED», pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 39, prima colonna, al penultimo capoverso dove è scritto: «I lotti della specialità medicinale Raffreddoremed contraddistinti dai numeri di A.I.C. 023178039 e 023178041, prodotti anteriormente alla data del 22 marzo 1996, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza riportata sulle rispettive confezioni.», leggasi: «I lotti della specialità medicinale Raffreddoremed contraddistinti dai numeri di A.I.C. 023178039 e 023178041 *e dalla vecchia denominazione Iodosan Raffreddore Contac*, prodotti anteriormente alla data del 22 marzo 1996, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza riportata sulle rispettive confezioni.».

96A5773

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Modificazioni ad autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 192 del 17 agosto 1996)

Nel comunicato citato in epigrafe, riguardante il provvedimento di modifica di A.I.C. della specialità medicinale «TOSSEMED», pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 39, prima colonna, al penultimo capoverso dove è scritto: «I lotti della specialità medicinale Tossemed contraddistinti dai numeri di A.I.C. 026564031, 026564056 e 026564068 e prodotti anteriormente alla data del 22 marzo 1996, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza riportata sulle rispettive confezioni.», leggasi: «I lotti della specialità medicinale Tossemed contraddistinti dai numeri di A.I.C. 026564031, 026564056 e 026564068 e *dalla vecchia denominazione Iodosan Tosse*, prodotti anteriormente alla data del 22 marzo 1996, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza riportata sulle rispettive confezioni.».

96A5772

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 1996 recante: «Autorizzazione del Governo alla sottoscrizione — ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993 — del testo dell'accordo successivo concernente il personale delle accademie e dei conservatori di musica, concordato — in attuazione dell'art. 30 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale della "scuola" sottoscritto in data 4 agosto 1995 — il 19 aprile 1996 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e le organizzazioni sindacali di categoria CGIL/SNS, CISL/SISM, CISL/SINASCEL, UIL/SCUOLA e UNAMS». (Provvedimento pubblicato nel supplemento ordinario n. 137 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 190 del 14 agosto 1996).

Sono da considerare annullati i testi pubblicati di seguito al provvedimento presidenziale citato in epigrafe, alle pagine 6, 7, 8, 9 e 10 del sopra indicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, riportanti erroneamente il «Contratto collettivo nazionale di lavoro - comparto scuola - Parte economica - Biennio 1996-1997, sottoscritto il 4 agosto 1996» ed il relativo comunicato dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN).

In sostituzione di tali testi, alle predette pagine 6, 7, 8, 9 e 10 del sopra indicato supplemento ordinario e di seguito al provvedimento presidenziale citato in epigrafe, devono intendersi pubblicati i seguenti testi:

«AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

A seguito della registrazione da parte della Corte dei conti del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 1996, con il quale l'A.RA.N. è stata autorizzata a sottoscrivere il testo concordato dell'accordo successivo che, per il personale delle Accademie e dei Conservatori di musica, è previsto dall'art. 30 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto del personale della scuola, sottoscritto il 4 agosto 1995, il giorno 1° agosto 1996, alle ore 10,30, presso la sede dell'A.RA.N., ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, rappresentata da uno dei componenti del comitato direttivo, secondo quanto stabilito, dalla delibera del 17 luglio 1996 del comitato medesimo, ai fini della sottoscrizione dei contratti in corso di perfezionamento nel periodo dal 29 luglio al 15 settembre 1996, e le seguenti confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro sopraindicato:

CGIL - CISL - UIL - CISAL - USPPI - RDB/CUB - CGIL SNS - CISL SISM - CISL SINASCEL - UIL SCUOLA - UNAMS.

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'accordo successivo concernente l'adeguamento della normativa di cui al predetto contratto collettivo nazionale di lavoro alle peculiarità delle prestazioni professionali del personale delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica e dei Conservatori di musica, nonché dei modelli viventi anche dei licei artistici, secondo quanto previsto dall'art. 30 del medesimo contratto collettivo nazionale.

ACCORDO SUCCESSIVO PER IL PERSONALE DELLE ACCADEMIE E DEI CONSERVATORI (ART. 30 DEL C.C.N.L. PER IL COMPARTO SCUOLA, SOTTOSCRITTO IL 4 AGOSTO 1995)

Art. 1.

Campo di applicazione

1. In attuazione dell'art. 30 del contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto del personale della scuola, sottoscritto il 4 agosto 1995, il presente accordo provvede a dettare norme di adeguamento delle disposizioni recate dal contratto stesso alle peculiarità delle prestazioni professionali del personale dipendente dalle seguenti istituzioni di alta cultura: accademie di belle arti, accademia nazionale di danza, accademia nazionale di arte drammatica e conservatori di musica; esso si applica altresì ai modelli viventi delle accademie di belle arti e dei licei artistici.

2. Le norme di adeguamento tengono altresì conto delle specifiche strutture organizzative in cui si svolgono le predette prestazioni professionali.

Art. 2.

Contrattazione decentrata

1. In sede di contrattazione decentrata nazionale, da effettuare a livello di Ministero della pubblica istruzione, sono regolate, per i docenti delle accademie e dei conservatori, anche le seguenti materie:

le linee di indirizzo per le attività di ricerca e di produzione artistica;

i criteri, anche in deroga a quelli stabiliti dall'art. 48 del contratto collettivo nazionale di lavoro, per una più proficua gestione delle risorse professionali e per l'eventuale assorbimento del personale in situazioni di esubero, anche mediante passaggi di cattedra e di ruolo, da attuare tenendo conto della specificità degli insegnamenti nelle predette istituzioni di alta cultura e dei titoli artistici e professionali per essi richiesti. I suddetti titoli saranno valutati da una commissione, articolata a seconda delle materie di insegnamento, i cui componenti saranno nominati dal Ministro della pubblica istruzione, in modo da assicurare la presenza di titolari delle materie stesse; la commissione, che funzionerà presso l'Ispettorato per l'istruzione artistica, sarà rinnovata ogni triennio;

i criteri per una coerente ridefinizione delle operazioni di mobilità annuale e per gli eventuali collegamenti operativi con procedure connesse;

le specifiche modalità di verifica dei risultati in relazione alla peculiarità delle prestazioni professionali del predetto personale, anche ai fini della ripartizione delle risorse per il miglioramento dell'offerta formativa e per le prestazioni aggiuntive.

2. La contrattazione decentrata che l'art. 5, comma 5, del contratto collettivo nazionale di lavoro prevede, per la generalità del personale della scuola, a livello di ufficio scolastico periferico, si svolge, per il personale delle accademie e dei conservatori, presso l'Ispettorato per l'istruzione artistica.

Art. 3.

Permessi retribuiti previsti da disposizioni di legge

1. Ai sensi dell'art. 21, comma 8, del contratto collettivo nazionale di lavoro, tra i permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge sono compresi, per i direttori ed i docenti delle accademie e dei conservatori, i permessi per lo svolgimento di attività artistiche disciplinati, anche per quanto riguarda la loro durata massima, dall'art. 454 del testo unico 16 aprile 1994, n. 297.

Art. 4.

Progressione professionale

1. Per i direttori ed i docenti delle accademie e dei conservatori, il passaggio da una posizione stipendiale a quella successiva è subordinato, oltre che all'accertato utile assolvimento di tutti gli obblighi inerenti alla funzione, al comprovato svolgimento, per il numero minimo di ore previsto dall'art. 27, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro, delle attività di ricerca, individuali o di gruppo, di carattere disciplinare od interdisciplinare, e di quelle di produzione artistica, svolte anche nell'ambito dell'istituzione con il coinvolgimento degli studenti.

2. Nelle attività di ricerca rientrano anche le attività di aggiornamento e la partecipazione ad incontri di studio ed a seminari promossi dall'amministrazione o da altri enti.

3. Nelle attività di produzione artistica rientra la partecipazione attiva a mostre, a concerti, a commissioni o giurie in concorsi per la premiazione di opere od esecuzioni artistiche, a convegni, a produzioni cinematografiche, teatrali e radiotelevisive ed alla loro organizzazione , nonché la pubblicazione di saggi, articoli e monografie nel settore delle arti visive ed in quello musicale.

4. Il presente articolo si applica altresì al personale in servizio presso gli istituti superiori per le industrie artistiche.

Art. 5.

Funzioni dei docenti incaricati della direzione delle accademie di belle arti

1. Ai docenti incaricati della direzione delle accademie di belle arti si applica quanto previsto dai commi 3 e 4 dell'art. 32 del contratto collettivo nazionale di lavoro, nei limiti e secondo le competenze stabiliti dagli ordinamenti propri di dette istituzioni.

2. Il presente articolo si applica, in quanto compatibile, anche ai coordinatori incaricati degli istituti superiori per le industrie artistiche.

Art. 6.

Valutazione

1. Il processo di valutazione, di cui all'art. 36 del contratto collettivo nazionale di lavoro, è concluso, per i direttori delle istituzioni di cui al presente accordo, ivi compresi quelli incaricati, dal dirigente preposto all'Ispettorato per l'istruzione artistica, sulla base degli elementi forniti da un apposito nucleo di valutazione costituito, in ambito nazionale, presso l'Ispettorato medesimo.

2. Per la composizione del predetto nucleo e per la definizione degli obiettivi, dei criteri e delle modalità procedurali si applica quanto previsto dal comma 1 del citato art. 36.

Art. 7.

Integrazione delle norme di definizione dell'area docente

1. Il comma 2 dell'art. 38 del contratto collettivo nazionale di lavoro è integrato nel senso che nell'area docente sono compresi anche i docenti dell'accademia nazionale di arte drammatica, ferme restando le peculiarità del loro rapporto di lavoro, nonché gli accompagnatori al pianoforte dei conservatori di musica e dell'accademia nazionale di arte drammatica, i pianisti accompagnatori e le assistenti educatrici dell'accademia nazionale di danza.

2. Alle assistenti educatrici si applicano, per quanto compatibili, le particolari disposizioni recate dall'apposito accordo successivo riguardante il personale educativo dei convitti e delle altre istituzioni educative.

Art. 8.

Attività di progettazione a livello di istituto

1. Il progetto per l'organizzazione delle attività formative, di ricerca e produzione artistica da svolgere in ciascuna istituzione è deliberato annualmente, nel periodo intercorrente tra l'inizio delle attività didattiche e l'inizio delle lezioni, dal collegio dei professori, per quanto riguarda gli aspetti formativi e di organizzazione della didattica e della ricerca e produzione artistica, e dal consiglio di amministrazione, per quanto riguarda gli aspetti finanziari. Nel caso in cui il progetto comporti spese che non trovano sufficiente finanziamento nelle disponibilità di bilancio, il collegio dei professori, su segnalazione del consiglio di amministrazione, delibera le necessarie modifiche del progetto stesso.

2. Ai fini della preliminare predisposizione di proposte relative alla definizione dei vari aspetti del progetto, il collegio dei professori si può articolare in dipartimenti, commissioni o gruppi di lavoro, designandone i coordinatori sulla base delle specifiche competenze richieste.

3. Il direttore, avvalendosi della collaborazione dei professori coordinatori, predispone il piano attuativo del progetto stesso, tenendo conto altresì delle proposte avanzate dagli studenti in merito all'organizzazione della didattica e dei servizi didattici complementari, al tutorato ed all'attuazione del diritto allo studio. Il piano attuativo, che va sottoposto all'approvazione del collegio dei professori, esplicita la pianificazione annuale dell'insieme delle attività formative, didattiche, di ricerca e produzione artistica.

4. Il collegio dei professori provvede alla verifica e valutazione del piano nel periodo tra la fine delle lezioni e la conclusione delle attività didattiche.

5. Per una compiuta valutazione delle esigenze organizzative inerenti al funzionamento dei servizi, il direttore, coadiuvato dal direttore amministrativo, provvede ad acquisire, in un'apposita riunione, il parere del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.

6. In sede di contrattazione decentrata a livello di Ispettorato per l'istruzione artistica saranno definite le modalità per la pubblicizzazione dei servizi offerti da ciascuna istituzione.

Art. 9.

Obblighi di lavoro

1. Gli obblighi di lavoro del personale docente delle istituzioni di cui al presente accordo sono funzionali alla completa realizzazione di quanto previsto dal progetto di cui all'art. 8 e dal relativo piano attuativo.

2. Fermi restando gli obblighi relativi allo svolgimento delle attività didattiche stabiliti dai vigenti ordinamenti, all'adempimento degli obblighi di servizio si provvede, con criteri di flessibilità, mediante una programmazione annuale, da definire sulla base di un monte ore annuo determinato moltiplicando il numero delle ore settimanali previste dagli ordinamenti stessi per 27 settimane di attività di insegnamento.

3. I criteri di programmazione sono deliberati dal collegio dei professori, tenendo conto degli obiettivi definiti dai progetti di cui al citato art. 8, delle esigenze didattiche e delle necessità degli studenti.

4. L'organizzazione delle attività funzionali all'insegnamento, e, in particolare, dell'attività di ricerca, dell'attività di formazione e di quella di produzione artistica, svolta, quest'ultima, nell'ambito dell'istituzione, anche con il coinvolgimento degli studenti, è definita nel quadro della progettazione a livello di istituto. Il comprovato utile espletamento di tali attività costituisce, ai sensi dell'art. 4 del presente accordo e dell'art. 27 del contratto collettivo nazionale di lavoro, titolo utile per la progressione professionale.

5. Nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti, prima dell'avvio delle attività didattiche, debbono essere comunicate al direttore le proposte relative all'articolazione ed alla scansione temporale dell'orario di lavoro, distintamente per ciascuna delle attività da svolgere. Il direttore predispone in tempo utile il piano annuale delle attività didattiche, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 8, e ne assicura la realizzazione.

6. Resta fermo l'obbligo di assicurare la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali, alle commissioni di esame, alle attività di valutazione degli studenti ed alle altre attività previste dagli ordinamenti delle rispettive istituzioni.

7. Nulla è innovato per quanto riguarda gli obblighi di lavoro del personale direttivo.

Art. 10.

Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento

1. Le attività aggiuntive funzionali all'insegnamento, da programmare nell'ambito del progetto di istituto di cui all'art. 8, consistono nelle seguenti attività:

a) Svolgimento di compiti relativi:

al coordinamento della progettazione, di cui all'art. 8, della sua attuazione, verifica e valutazione;

al supporto organizzativo al direttore;

al coordinamento di eventuali articolazioni del collegio dei professori, quali dipartimenti, commissioni o gruppi di lavoro, nonché dei consigli di scuola o corso;

alla produzione di materiali utili per la didattica;

all'assolvimento di attività finalizzate all'attuazione del diritto allo studio.

b) Partecipazione a progetti comunitari, nazionali o locali, mirati al miglioramento della qualità dell'insegnamento ed al sostegno dei processi di innovazione o ad un maggior raccordo con il mondo del lavoro.

c) Partecipazione ad attività realizzate sulla base di convenzioni con enti ed istituzioni pubbliche e private e con soggetti terzi, aventi per oggetto prestazioni di servizi od utilizzazione di strutture per progetti che siano coerenti con le finalità del progetto di istituto.

2. Per quanto riguarda i compensi relativi alle predette attività aggiuntive si applicano le norme recate dall'art. 43, commi 5 e 6, del contratto collettivo nazionale di lavoro.

Art. 11.

Attività aggiuntive per il personale A.T.A.

1. Per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario in servizio presso le accademie ed i conservatori, nonché presso gli istituti superiori per l'industria artistica, le attività aggiuntive sono costituite, oltre che da quelle indicate dall'art. 54 del contratto collettivo nazionale di lavoro, anche dalle attività relative a prestazioni di lavoro riguardanti la realizzazione, anche all'esterno dell'istituzione, di esercitazioni, saggi, spettacoli, seminari e mostre.

2. All'individuazione delle attività retribuibili a carico del fondo di istituto provvede il direttore sulla base dei criteri deliberati, in relazione agli obiettivi indicati nel progetto di istituto di cui all'art. 8, dal consiglio di amministrazione o, per gli istituti superiori per l'industria artistica, dal comitato tecnico-scientifico, tenuto conto delle proposte del direttore amministrativo e del personale interessato.

3. Il direttore determina l'impegno orario e predispone al riguardo uno specifico piano di attività che porta a onoscenza delle organizzazioni sindacali attivando le procedure di cui all'art. 9 del contratto collettivo nazionale di ıvoro.

Art. 12.
Modelli viventi

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 275 del testo unico 16 aprile 1994, n. 297, anche per quanto riguarda orario di servizio, ai modelli viventi si applicano le norme che l'art. 53 del contratto collettivo nazionale di lavoro reca er la disciplina del rapporto di lavoro a tempo determinato del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario. e modalità attuative di tale disciplina sono definite in sede di contrattazione decentrata nazionale a livello di Ministero della pubblica istruzione.

2. Ai modelli viventi si applicano altresì le norme disciplinari che gli articoli 57 e seguenti del contratto collettivo azionale di lavoro recano per il predetto personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.

Art. 13.
Disposizioni per i direttori amministrativi

1. Ai direttori amministrativi delle accademie di belle arti, delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza dei conservatori di musica si applicano, ai fini dell'accesso alla qualifica di dirigente, le disposizioni recate dall'art. 28 el decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, e, in particolare, quelle che il omma 2 del medesimo articolo detta nei riguardi dei dipendenti di ruolo che provengano dall'ex carriera direttiva, vvero dei dipendenti di ruolo che, essendo in possesso di qualifiche funzionali corrispondenti, versino nelle condizioni d abbiano i requisiti ivi previsti.

2. Nell'ambito della contrattazione decentrata in sede nazionale, prevista dall'art. 5 del contratto collettivo azionale di lavoro, vengono determinate, per quanto riguarda la materia di cui al suo comma 4, lettera *e)*, linee di ndirizzo specifiche per la formazione in servizio e l'aggiornamento dei predetti direttori amministrativi, con iferimento anche agli standard organizzativi ed alle modalità di diffusione delle relative attività.

3. Nell'art. 69, comma 1, del contratto collettivo nazionale di lavoro, la sostituzione del direttore amministrativo a riferita al responsabile amministrativo, che riveste la qualifica funzionale immediatamente inferiore, e non ll'assistente amministrativo.

Art. 14.
Norme finali

1. I riferimenti che il contratto collettivo nazionale di lavoro fa al livello provinciale, al provveditorato agli studi d al provveditore agli studi debbono intendersi, quando non sia diversamente determinato dal presente accordo, come iferimenti al livello nazionale, all'Ispettorato per l'istruzione artistica ed al dirigente ad esso preposto. I riferimenti al apo di istituto od ad altri organi di governo delle istituzioni scolastiche debbono intendersi come riferimenti al lirettore ed agli organi di governo che, nelle accademie e nei conservatori, esplicano, secondo i loro specifici rdinamenti, analoghe funzioni.

2. Per quanto non diversamente previsto dal presente accordo, al personale delle accademie e dei conservatori si pplica, quando la fattispecie regolata sussista in dette istituzioni, la disciplina recata dal citato contratto collettivo nazionale di lavoro, con le decorrenze e per i periodi di vigenza in esso indicati.

Dichiarazione a verbale.

Le OO.SS. firmatarie del presente accordo ritengono necessaria una urgente revisione dell'orario dei singoli nsegnamenti delle Accademie, ormai incoerenti rispetto all'organizzazione degli studi, e si impegnano a sostenere presso l'Amministrazione l'emanazione di un apposito regolamento:

SISM-CISL - SNS-CGIL - UIL-SCUOLA - UNAMS».

6A5775

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A
◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43
◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI - 1996

(D M Tesoro 18 ottobre 1995 - *G.U.* n 270 del 18 novembre 1995)

MODALITÀ

La pubblicazione dell'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* è prevista entro il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento da parte dell'Ufficio inserzioni (I P.Z S , Piazza Verdi, 10 - Roma.

Per le «Convocazioni di assemblea» e per gli «Avvisi d'asta» è necessario che la richiesta di inserzione pervenga all'Ufficio almeno 23 giorni di calendario prima della data fissata per la Convocazione di assemblea o per la data dell'Avviso d'asta

Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di presentazione.

L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 intestato a. ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA. Sul retro del certificato di allibramento è indispensabile l'indicazione della causale del versamento.

I testi delle inserzioni devono essere redatti su «carta da bollo». Nei casi in cui, in forza di legge, è prevista l'esenzione dalla tassa di bollo, deve essere utilizzata la «carta uso bollo».

Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o più cifre), questi devono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale. Per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo di sei numeri.

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare la firma chiara e leggibile del responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o con carattere stampatello.

Tutti gli avvisi devono essere corredati delle generalità e del preciso indirizzo del richiedente, nonché del codice fiscale o del numero di partita IVA.

Qualora l'inserzione venga presentata, per la pubblicazione, da un incaricato diverso dal firmatario, è necessaria delega scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido.

Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da copia del provvedimento emesso dall'Autorità competente; tale adempimento non occorre per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura.

Quale giustificativo dell'inserzione viene inviata per posta ordinaria una copia della *Gazzetta Ufficiale* nella quale è riportata l'inserzione; per invii a mezzo raccomandata, l'importo dell'inserzione deve essere aumentato di lire 8.000 per spese postali.

TARIFFE (*)

Annunzi commerciali	Densità di scrittura fino a 67 caratteri/riga	Densità di scrittura da 68 a 77 caratteri/riga
Testata (riferita alla sola intestazione dell'Inserzionista: ragione sociale, indirizzo, capitale sociale, partita IVA, ecc.). Diritto fisso per il massimo di tre righe	L. 114.000	L. 132.000
Testo Per ogni riga o frazione di riga	L. 38.000	L. 44.000
Annunzi giudiziari		
Testata (riferita alla sola tipologia dell'inserzione: ammortamento titoli, notifiche per pubblici proclami, cambiamento di nome, di cognome, ecc.). Diritto fisso per il massimo di due righe	L. 30.000	L. 35.000
Testo Per ogni riga o frazione di riga	L. 15.000	L. 17.500

N. B. NON SI ACCETTANO INSERZIONI CON DENSITÀ DI SCRITTURA SUPERIORE A 77 CARATTERI / RIGA.
Il numero di caratteri/riga (comprendendo come caratteri anche gli spazi vuoti ed i segni di punteggiatura) è sempre riferito al possibile utilizzo dell'intera riga di mm 133 (riga del foglio di carta bollata).

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%.

CANONI DI ABBONAMENTO - 1996 (*)

(D.M Tesoro 18 ottobre 1995)

	ITALIA	ESTERO
Abbonamento annuale	L. 360.000	L. 720.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000	L. 440.000

	ITALIA	ESTERO
Prezzo vendita fascicolo, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.550	L. 3.100

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 intestato a: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA. Sul retro deve essere indicata la causale nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'abbonato.

La richiesta di rinvio dei fascicoli non recapitati deve pervenire all'Istituto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione La richiesta deve specificare nominativo, indirizzo e numero di abbonamento.

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari

- annuale	L. 385.000
- semestrale	L. 211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 72.500
- semestrale	L. 50.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 216.000
- semestrale	L. 120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 72.000
- semestrale	L. 49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 215.500
- semestrale	L. 118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 742.000
- semestrale	L. 410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1996*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 360.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189